

**RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE (MiFID II) E ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) 600/2014 (MiFIR)**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI

**Documento per la consultazione
31 luglio 2017**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro **il 30 settembre 2017 on-line** per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Il presente documento avvia il processo di consultazione connesso con la trasposizione, nelle aree rimesse alla regolamentazione secondaria della CONSOB, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del regolamento 600/2014 (MiFIR) come pure delle connesse misure di esecuzione (cd. “livello 2”).

Il documento che si sottopone alla consultazione contiene proposte di sostituzione dei Titoli da I a VI del Regolamento Mercati.

1. Il quadro normativo europeo

La direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. **MiFID I**) è stata in parte rifiuta nella direttiva 2014/65/UE (di seguito “**MiFID II**”) e in parte sostituita dal regolamento 2014/600/UE (c.d. “**MiFIR**” o “regolamento MiFIR”) al fine di definire il quadro giuridico per i mercati degli strumenti finanziari e per i servizi e le attività di investimento. Per effetto della direttiva 2016/1034/UE e del regolamento (UE) 2016/1033, la data di applicazione di MiFID II e MiFIR è stata fissata al 3 gennaio 2018.

Per quanto attiene strettamente al settore dei mercati finanziari, la direttiva e il regolamento mirano a rimediare alle carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati messe in luce dalla crisi finanziaria e si propongono di disciplinare un mercato sempre più vario e complesso, in quanto caratterizzato dalla diffusione di sistemi di *trading* ad alta frequenza e dalla negoziazione nei mercati non regolamentati con l’obiettivo di rafforzare il quadro normativo, incrementare la trasparenza e la tutela degli investitori.

In via generale, la normativa europea ha ridefinito l'assetto delle sedi di negoziazione e comportato un sostanziale allineamento dei requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione a quelli oggi previsti per i mercati regolamentati. Ha altresì delineato una nuova tipologia di piattaforma di negoziazione, il c.d. sistema organizzato di negoziazione (*Organised Trading Facility - OTF*), allo scopo di favorire il *level playing field* fra le sedi di negoziazione e preservare il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari.

La MiFID II ha, per la prima volta, comportato un'armonizzazione a livello europeo della negoziazione algoritmica, sia sul fronte delle imprese di investimento sia su quello delle sedi di negoziazione, e della negoziazione algoritmica ad alta frequenza. Ha, inoltre, previsto un regime semplificato in favore dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese, al fine di agevolare l'accesso al mercato dei capitali, e definito le nuove forme di controllo con riguardo alle posizioni detenute in strumenti derivati su merci.

Rispetto alla disciplina previgente, la complessiva attuazione delle nuove regole europee determina una consistente estensione dell'ambito di applicazione non solo del regime di trasparenza pre e post-negoziazione, mediante l'introduzione di obbligatorie regole di trasparenza con riguardo a nuove sedi di negoziazione e a strumenti finanziari diversi da quelli azionari, ma anche degli obblighi di *transaction reporting* degli scambi.

Il nuovo quadro normativo dell'Unione comporterà ulteriori significative innovazioni, tra le quali figurano l'obbligo di pubblicare le informazioni mediante canali di pubblicazione approvati dall'autorità competente (*Authorised Publication Arrangement - APA*) e la realizzazione di un sistema integrato di raccolta delle informazioni (*Consolidated Tape Provider - CTP*) con la finalità di incrementare la trasparenza e la qualità informativa a disposizione del mercato, nonché di potenziare il flusso informativo all'autorità di vigilanza relativamente alle operazioni per il tramite di specifici canali di trasmissione (*Approved Reporting Mechanism - ARM*).

La MiFID II e il regolamento MiFIR prevedono l'adozione da parte della Commissione europea di numerosi atti delegati (cd. atti di livello 2), recanti disposizioni che integrano e attuano nel dettaglio i principi e le disposizioni contenute nelle fonti normative di rango primario. Tali atti assumono la forma di regolamento e sono per loro natura di immediata cogenza negli Stati membri.

2. Il quadro normativo nazionale

La riforma europea in materia dei mercati finanziari, sinteticamente descritta nel precedente paragrafo, tesa a fronteggiare le debolezze emerse e a rispecchiare gli sviluppi di tali mercati, ha comportato un notevole ampliamento del perimetro della regolamentazione domestica.

Le modifiche da apportare al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") per realizzare, a livello normativo primario, il recepimento della MiFID II e di MiFIR, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 della Legge di Delegazione Europea 2014, sono contenute nello Schema di decreto legislativo in ordine al quale sono stati rilasciati il 5 luglio u.s. i prescritti pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

Il compiuto recepimento della direttiva presuppone non solo l'adozione delle modifiche alla normativa primaria che saranno adottate dal Governo sulla base del citato Schema di decreto, ma anche l'adozione di doverosi interventi sul Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, adottato con dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato (c.d. "**Regolamento Mercati**").

Si aggiunge che, nonostante la diretta applicabilità delle disposizioni del Regolamento MiFIR all'interno degli ordinamenti nazionali non richieda un'attività di recepimento e/o trasposizione, si rendono

tuttavia necessari alcuni interventi modificativi e integrativi della regolamentazione domestica al fine di perseguire un corretto allineamento all'indicata fonte europea.

Considerata l'opportunità di fornire chiare indicazioni ai destinatari della disciplina affinché possano essere condotte per tempo le implementazioni necessarie, anteriormente alla data di applicazione del 3 gennaio 2018 - per quanto l'*iter* di adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva e di adeguamento al regolamento non sia ancora definitivamente concluso - si ritiene di sottoporre alla consultazione pubblica le modifiche regolamentari oggetto del presente documento, sulla base delle deleghe regolamentari delineate nel richiamato Schema di decreto.

Si evidenzia, per completezza, che gli interventi di modifica proposti in consultazione sono stati previamente condivisi con i competenti Uffici della Banca d'Italia.

Con riguardo alle materie oggetto di interlocuzione con Banca d'Italia sarà necessario acquisire le prescritte intese e i pareri da parte della predetta Autorità di vigilanza, ai sensi degli artt. 62-*quater*, comma 2, lettera a), 65-*sexies*, comma 8, e 67-*ter*, comma 6, del citato Schema di decreto legislativo.

3. Le modifiche regolamentari

Con il presente documento, pertanto, si sottopongono alla consultazione del mercato le modifiche da apportare al Regolamento Mercati, al fine di un corretto allineamento alla disciplina di matrice europea.

Tale lavoro di recepimento della MiFID II e di adeguamento della normativa secondaria al MiFIR è caratterizzato da una trasposizione il più possibile fedele al testo letterale degli atti europei, pur sempre nel rispetto dell'esigenza di assicurare, al contempo, coerenza con le specificità del sistema nazionale.

Gli interventi di modifica si incentrano principalmente sugli aspetti illustrati nei paragrafi che seguono. Per una completa disamina delle modifiche che si intendono sottoporre a consultazione con il presente documento si rinvia, invece, all'allegata tabella, suddivisa in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) il riferimento alle specifiche disposizioni europee rilevanti e alle disposizioni del TUF concernenti le deleghe regolamentari alla Consob; 2) le disposizioni del Regolamento Mercati; 3) le motivazioni sottostanti le modifiche proposte.

Di seguito si procede ad una sintetica rappresentazione della struttura del nuovo prospettato intervento che si sottopone alla consultazione del mercato con il presente documento, unitamente ai profili e alle questioni che hanno formato oggetto di peculiari scelte di regolazione.

In via generale, il complesso lavoro di recepimento della MiFID II e di adeguamento a MiFIR nel menzionato Regolamento ha reso necessaria una rivisitazione di numerose disposizioni ivi contenute.

Nel corso dei lavori di stesura dello Schema di decreto legislativo è stato, infatti, realizzato un ragionato sforzo di ripartizione delle materie tra livello normativo primario e secondario, al dichiarato scopo di rinviare il recepimento di disposizioni della disciplina europea connotate da un elevato grado di tecnicismo e di dettaglio, alla fonte di rango regolamentare - mediante la previsione di molteplici deleghe regolamentari - in quanto ritenuta sede più idonea per delineare una disciplina maggiormente puntuale.

In questo modo, le modifiche regolamentari che si sottopongono alla consultazione del mercato con il presente documento mirano a recepire nel Regolamento Mercati le disposizioni contenute nella MiFID II-MiFIR, non oggetto di attuazione in sede primaria, al fine di disciplinare la molteplicità di comportamenti, presidi e controlli richiesti ai soggetti vigilati.

Inoltre, come criterio generale seguito nell'attribuzione di potestà regolamentare alla Consob, al Regolamento Mercati è stata riservata la concreta declinazione nel sistema domestico delle modalità operative e dei connessi termini relativi all'adempimento di alcuni obblighi previsti dalla dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di MiFID II e di MiFIR che, in quanto direttamente applicabili non necessitano di recepimento nell'ordinamento nazionale.

Si aggiunge che, in un'ottica di semplificazione e ordinata sistemazione del dettato normativo, differentemente rispetto all'attuale impianto del Regolamento Mercati, per ogni materia è stato distinto l'insieme dei requisiti imposti ai soggetti vigilati rispetto al complesso degli obblighi informativi da adempiere nei confronti dell'autorità, i quali sono stati razionalmente accorpati in una differente parte del testo regolamentare nel proposito di agevolarne la comprensione da parte dei soggetti vigilati.

In particolare, le modifiche attuative delle nuove previsioni della MiFID II-MiFIR in materia di mercati finanziari che si sottopongono a consultazione riguardano i Titoli da I a VI del Regolamento Mercati in vigore, lasciando intatte le disposizioni contenute nel Titolo VII (*Integrità dei mercati*) recentemente interessate dalle modifiche apportate dalla delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017 per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Il nuovo Regolamento Mercati proposto risulta complessivamente diviso in sette Parti. La Parte iniziale riunisce le "*Disposizioni comuni*", quali le fonti normative recanti le deleghe finalizzate all'emanazione della normativa di secondo livello e le definizioni di talune locuzioni utilizzate nel testo normativo, mentre la Parte VII sarà dedicata alle disposizioni transitorie e finali.

3.1 La disciplina delle sedi di negoziazione

La Parte II del Regolamento Mercati intende dettare una disciplina trasversale delle sedi di negoziazione con l'obiettivo di recepire le corrispondenti disposizioni previste dalle fonti europee.

Come anticipato, al fine di conseguire un'intelligibile distinzione e chiarezza redazionale nell'individuazione degli obblighi posti in capo ai soggetti vigilati, la struttura della Parte II del proposto intervento si articola in due titoli funzionali a distinguere per ogni materia la serie di requisiti richiesti, contenuti nel Titolo I, rispetto agli obblighi informativi nei confronti dell'autorità, i quali sono stati razionalmente accorpati nel Titolo II.

Più nel dettaglio, il Titolo I si articola in quattro capi con cui si dà attuazione alle previsioni riguardanti rispettivamente: *i*) il gestore del mercato regolamentato (Capo I); *ii*) l'organizzazione e il funzionamento delle sedi di negoziazione (Capo II); *iii*) l'accesso alle sedi di negoziazione (Capo III); *iv*) le condizioni per la quotazione di determinate società che, seppure con taluni interventi che non implicano mutamenti sostanziali della disciplina, replica le attuali disposizioni del Regolamento Mercati (corrispondenti al vigente Titolo VI, *cfr.* artt. da 36 a 39), in quanto non interessate dalle novità apportate dalle fonti europee.

Più esattamente, nel Capo I, tra le principali innovazioni apportate rileva in particolare l'individuazione della metodologia di determinazione dell'entità delle risorse finanziarie sufficienti per l'ordinato funzionamento del mercato, sia al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo sia nel successivo esercizio dell'attività dei mercati regolamentati. Nello specifico, si è preso spunto da soluzioni regolatorie adottate da autorità di altri Stati membri e mutuato principi contenuti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE (CRR/CRD IV) relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Viene altresì data compiuta attuazione, tra l'altro, ad alcune disposizioni di dettaglio concernenti la determinazione della soglia di partecipazione al capitale del gestore che determina un'influenza significativa

sulla gestione del mercato. Il Regolamento Mercati proposto individua, poi, i requisiti dell'organo di amministrazione di un gestore del mercato o alle funzioni del comitato per le nomine, il cui recepimento non è avvenuto a livello di normativa primaria.

Nel Capo II sono state compiutamente riprodotte le puntuali disposizioni della MiFID II, non oggetto di attuazione a livello di legislazione primaria, concernenti i requisiti operativi e i sistemi di controllo richiesti dalla normativa europea alle sedi di negoziazione in materia di resilienza del sistema e per l'attività di negoziazione algoritmica. Si è reso così opportuno provvedere, ad esempio, all'individuazione del contenuto degli accordi sottoscritti con le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche per perseguire una strategia di *market making* e, nel disciplinare la struttura delle commissioni delle sedi di negoziazione, consentire, in linea con le previsioni della MiFID II, l'applicazione di commissioni più elevate ai partecipanti in caso di inserimento di ordini successivamente annullati, ovvero di ricorso ad una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza in presenza di un'elevata percentuale di ordini annullati, nel proposito di tenere in considerazione l'onere aggiuntivo che grava sulla capacità del sistema.

Parimenti, trovano attuazione nel Capo III le previsioni della MiFID II non recepite nella normativa primaria relative ai sistemi e procedure da implementare quando le sedi di negoziazione consentono l'accesso elettronico diretto e in materia di negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di *market making*.

Il Titolo II, come accennato, è dedicato alla disciplina degli obblighi informativi e di comunicazione cui sono tenuti, principalmente, i gestori delle sedi di negoziazione nei confronti dell'autorità e del pubblico; accanto a questi sono dettati alcuni obblighi che hanno come destinatari tutti i soggetti che svolgono attività di negoziazione algoritmica o implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (anche soggetti diversi da banche e Sim) e quelli che forniscono accesso elettronico diretto.

Con riferimento al Titolo II si segnala che lo stesso è diviso in cinque Capi, ricalcando, ove possibile, la suddivisione del Titolo precedente relativo alla disciplina delle sedi di negoziazione. I Capi sono dedicati agli obblighi specifici del gestore del mercato (Capi I), a quelli del gestore di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione (Capo II), alle comunicazioni relative all'organizzazione e al funzionamento delle sedi di negoziazione (Capo III), a quelle che hanno riguardano l'accesso ai mercati (Capo IV) e, infine, alle comunicazioni cui sono tenuti i gestori di mercati extra-UE che intendono chiederne il riconoscimento ai sensi dell'art. 70, comma 1, del TUF (Capo V).

3.2 I servizi di comunicazione dati

La Parte III del proposto intervento è dedicata alla nuova area di regolamentazione relativa ai fornitori di servizi di comunicazione dati, introdotti dalla MiFID II nel proposito di perseguire una maggiore trasparenza dell'attività di negoziazione su tutti i mercati dell'Unione, una visione consolidata e un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'informativa resa al mercato, nonché allo scopo di assicurare alle autorità competenti dati di *transaction reporting* esaustivi e accurati sulle operazioni strumentali all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Le previsioni contenute nella bozza del Regolamento Mercati proposta si applicano ai fornitori di servizi di comunicazione, quali i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e i sistemi consolidati di pubblicazione (CTP).

Anche in questa parte, allo scopo di realizzare una migliore sistemazione e semplificazione della disciplina applicabile, si ripropone la medesima distinzione tra i requisiti imposti dalle normativa sovranazionale ai servizi di comunicazione dati, al fine di dare talora attuazione alle previsioni di dettaglio della MiFID II, e i relativi obblighi informativi.

3.3 Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

La Parte IV, che si articola in due titoli, reca la disciplina dei limiti di posizione detenibili, anche a livello aggregato, in strumenti derivati su merci, con l'obiettivo di determinare i dettagli operativi necessari per l'applicazione del regime di *position limits* e di *reporting* definito nel TUF e identificare il contenuto specifico, i termini e le modalità dei principali obblighi di comunicazione in materia, strumentali all'individuazione dei limiti di posizione da parte della Consob.

Nel primo Titolo, dedicato a dettare la disciplina dei limiti di posizione in strumenti derivati su merci, sono riprodotte le disposizioni di dettaglio, contenute nella MiFID II, funzionali alla definizione dei limiti stessi, sulla base di una metodologia determinata dall'Esma.

Nel Titolo secondo sono sistematizzati i connessi obblighi informativi e di comunicazione sui limiti di posizione e sui controlli inerenti alla gestione delle medesime posizioni, anche derivanti dalla regolamentazione europea di secondo livello.

3.4 Trasparenza delle negoziazioni e segnalazione di operazioni su strumenti finanziari

Nella Parte VI si propone una disciplina di dettaglio degli obblighi di trasparenza delle negoziazioni e delle segnalazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari, al fine di garantire la piena attuazione anche in tale area del regolamento MiFIR e della regolamentazione europea di secondo livello.

Nel Titolo primo trova collocazione la disciplina relativa alla concessione e all'utilizzo delle esenzioni e deroghe dall'applicazione del nuovo regime di trasparenza, sia per i gestori del mercato e per le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione sia per gli internalizzatori sistematici.

Il secondo Titolo riunisce, infine, gli adempimenti informativi nei confronti della Consob al fine di consentire a quest'ultima di verificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza definiti dal MiFIR e dalla regolamentazione delegata, ad esempio in materia di documentazione da fornire per avvalersi delle deroghe alla trasparenza o all'identificazione dei canali utilizzati per l'adempimento degli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione e di segnalazione identificati dal medesimo regolamento.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI	
	<p style="text-align: center;">Art. 1 (<i>Fonti Normative</i>)</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 62-<i>quater</i>, comma 2, lettera <i>a</i>), 64, comma 4, 64-<i>bis</i>, comma 6, 64-<i>ter</i>, comma 9, 65, comma 2, 65-<i>quater</i>, comma 5, 65-<i>sexies</i>, commi 7 e 8, 65-<i>septies</i>, comma 1, 66-<i>bis</i>, comma 2, 67-<i>ter</i>, commi 3, 6 e 8; 68, comma 1, 68-<i>ter</i>, comma 2, 68-<i>quater</i>, comma 4, 70, comma 4, 71, comma 2, 74, comma 2, 76, comma 2, 78, comma 1, 79-<i>bis</i>, commi 4 e 7, 79-<i>ter</i>, comma 4, 79-<i>quater</i>, comma 2, 90-<i>sexies</i>, comma 4, 180, comma 1, lettera <i>c</i>), 181, comma 2, 187-<i>ter</i>, comma 7, e 187-<i>novies</i> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p><i>Nel presente articolo sono state riportate le disposizioni del TUF che prevedono le deleghe regolamentari finalizzate all'emanazione della normativa di secondo livello.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Art. 2 (<i>Definizioni</i>)</p> <p>1. Nel presente regolamento si intende per «Testo Unico» il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento:</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a</i>) un'attività è considerata strategica per la gestione tipica aziendale se: <i>a</i>) ha ad oggetto profili operativi della sede di negoziazione, profili organizzativi del relativo gestore ovvero funzioni o compiti a questo attribuiti dall'ordinamento; <i>b</i>) un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbe la sana e prudente gestione ovvero la capacità del gestore della sede di</p>	<p><i>L'articolo contiene principalmente alcune nuove definizioni funzionali alla disciplina dettata per l'outsourcing.</i></p> <p><i>La definizione di attività strategica per la gestione tipica aziendale, nello specifico, è stata in parte mutuata dalla definizione di funzione essenziale o importante adottata a livello europeo per quanto riguarda l'analoga disciplina per le imprese di investimento (articolo 30 del regolamento delegato 2017/565), ma adattata al contesto di riferimento delle sedi di negoziazione per tener conto delle relative specificità, anche di carattere normativo. Si è fatto ricorso ad una definizione che, in linea con la disciplina del Regolamento Mercati attualmente vigente, specifica che l'ambito di applicazione</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>negoziazione di continuare a garantire la conformità propria o del mercato gestito alle condizioni e agli obblighi imposti dal Testo Unico, dal presente regolamento e dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Sono considerate in ogni caso attività strategiche per la gestione tipica aziendale le funzioni operative e le funzioni operative critiche di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584;</p> <p>b) si intendono per:</p> <p>i) «funzioni operative»: le funzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584;</p> <p>ii) «funzioni operative critiche»: le funzioni operative di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584.</p> <p>3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Testo Unico, nel regolamento (UE) n. 600/2014 e nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.</p>	<p><i>coinvolge non solo le funzioni strettamente operative del mercato, ma anche quelle del relativo gestore.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo I Disciplina delle sedi di negoziazione Capo I Il gestore del mercato regolamentato</p>	
<p>Articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/65/UE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Risorse finanziarie)</p>	<p><i>Nel presente articolo, che apre il Capo I, dedicato al gestore del mercato regolamentato, da un lato, sono confluite le disposizioni contenute nell'articolo 3 del</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 65, comma 2, del TUF</p>	<p>1. I gestori dei mercati regolamentati dispongono, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, in relazione ad ogni mercato regolamentato gestito, di risorse finanziarie sufficienti a garantire l'ordinato funzionamento dei singoli mercati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni ivi concluse, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali gli stessi sono esposti.</p> <p>2. I gestori dei mercati regolamentati dispongono, inoltre, di risorse finanziarie proporzionate ai rischi derivanti dallo svolgimento di eventuali altre attività e nel caso di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, tengono conto del numero e delle caratteristiche dei sistemi gestiti nonché dell'entità delle operazioni ivi concluse.</p> <p>3. I gestori dei mercati regolamentati in ogni caso devono possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un patrimonio netto, inteso come capitale sociale, riserve e utili non distribuiti, almeno pari ai costi operativi sostenuti su base semestrale, utilizzando come riferimento i dati dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione legale, il quale abbia avuto un giudizio senza rilievi; b) attività prontamente liquidabili pari alla stima delle potenziali perdite in cui si incorrerebbe in condizioni di mercato stressate ma plausibili, calcolata tramite un approccio <i>risk-based</i> il quale considera i rischi operativi, nonché gli altri eventuali rischi ai quali il gestore del mercato regolamentato e il singolo mercato risultano concretamente esposti. 	<p><i>testo vigente del Regolamento Mercati, , dall'altro, è stata introdotta una disciplina più specifica delle risorse finanziarie dei mercati regolamentati. L'articolo in questione attua il disposto dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della MiFID II che, in linea di continuità con MiFID I, prevede che i mercati regolamentati dispongano di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto. Con l'occasione, prendendo spunto da quanto effettuato da autorità di altri Stati membri (ad esempio l'FCA) e tenendo conto di quanto già previsto per i gestori di altre sedi di negoziazione (MTF e OTF nell'ambito della disciplina intermediari ex CRR/CRD IV), si è provveduto a dare contenuto al concetto di "sufficienza" prevedendo: i) la sufficienza delle risorse finanziarie con riferimento a ciascun mercato gestito e alla globalità delle attività ulteriori eventualmente svolte; ii) la previsione di un requisito relativo al patrimonio netto pari a sei mesi di costi operativi; iii) la detenzione di attività prontamente liquidabili che possano garantire la copertura delle perdite stimate in condizioni di mercato stressate ma plausibili.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
Articolo 64, comma 4, lettera a), del TUF	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Attività connesse e strumentali)</p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 64, comma 7, del Testo Unico, i gestori dei mercati regolamentati possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati; b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi; c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari; d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato; e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari; f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso. 	<p><i>Il presente articolo individua le attività connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato. Rispetto al testo vigente, da un lato, viene espunto, in ragione dell'abrogazione dell'articolo 68 del TUF attuale per effetto del d.lgs. n. 176/2016, il riferimento all'istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate sui mercati, dall'altro, si consente che il gestore del mercato regolamentato possa assumere partecipazioni non solo in società che gestiscono MTF, ma anche in società che gestiscono la nuova tipologia di trading venue disciplinata dalla MiFID II, vale a dire l'OTF (sede di negoziazione, questa, che, al pari dell'MTF, può essere gestita in via diretta, secondo quanto previsto dalla MiFID II, anche dal gestore di un mercato regolamentato).</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione.</p>	
<p>Articolo 46 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 64-bis, comma 6, lettera a), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Influenza significativa)</p> <p>1. L'influenza significativa, ai sensi dell'articolo 64-bis del Testo Unico e del presente regolamento, è determinata dalla partecipazione, in modo diretto o indiretto, al capitale ordinario con diritto di voto in misura uguale o superiore al 5%. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.</p>	<p><i>Il presente articolo, in linea con quanto già attualmente previsto dal vigente articolo 5 del Regolamento Mercati, individua nel 5% del capitale ordinario con diritto di voto la soglia di partecipazione al capitale del gestore che determina un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato, la cui puntuale individuazione è rimessa dal TUF, in linea con la normativa europea, alla Consob.</i></p>
<p>Articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 64-ter, comma 9, lettera a), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Requisiti dell'organo di amministrazione)</p> <p>1. Ciascun membro dell'organo di amministrazione del gestore di un mercato regolamentato dedica tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto ai commi da 2 a 6.</p> <p>2. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di amministrazione può cumulare</p>	<p><i>Nell'articolo si dà attuazione ad alcune disposizioni, contenute nella MiFID II, concernenti i requisiti dell'organo amministrativo di un gestore del mercato regolamentato, non riportate nella normativa primaria ma rimesse alla disciplina di rango regolamentare in quanto di maggiore dettaglio. In linea con le previsioni europee, vengono innanzitutto specificati i limiti al cumulo degli incarichi e i casi in cui la Consob o, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, la Banca d'Italia, possono autorizzare i</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>contemporaneamente in qualsiasi ente giuridico tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività del gestore del mercato regolamentato.</p> <p>3. I membri dell'organo di amministrazione di gestori di mercati regolamentati che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività non ricoprono simultaneamente posizioni che vadano oltre una delle seguenti combinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo; ii) quattro incarichi di amministratore non esecutivo. <p>4. Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato regolamentato detiene una partecipazione qualificata, come definita dall'articolo 15, comma 1, del Testo Unico, sono considerati come un unico incarico di amministratore.</p> <p>5. La Consob può autorizzare i membri dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3 e ne informa periodicamente l'ESMA. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, il provvedimento di autorizzazione è adottato dalla Banca d'Italia. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 4, il membro dell'organo di amministrazione che intenda ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo trasmette l'istanza alla Consob e, per i gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia almeno 30 giorni lavorativi prima dell'assunzione dell'incarico, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 20-<i>quater</i>,</p>	<p><i>membri dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. In considerazione del fatto che la specificazione dei requisiti (rilevanti per l'articolo in questione e per l'articolo 64-ter, commi 2 e 3, del Testo Unico) di "conoscenza, competenze ed esperienze collettive", di "indipendenza di giudizio", di "risorse umane e finanziarie adeguate", di "diversità", è stata rimessa dalla direttiva MiFID II (articolo 45, paragrafo 9), all'ESMA, viene fatto specifico rinvio agli orientamenti dalla stessa elaborati.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>comma 5, nonché a tutte le informazioni utili a valutare le circostanze personali e la natura, le dimensioni e la complessità delle attività del gestore del mercato regolamentato. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette circostanze non risulti garantito il rispetto del requisito di cui al comma 1.</p> <p>6. Gli incarichi di amministratore esecutivo presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali sono esenti dalle limitazioni sul numero di incarichi di amministratore esecutivo che può detenere un membro di un organo di amministrazione.</p> <p>7. Ciascun membro dell'organo di amministrazione agisce con indipendenza di giudizio per valutare e contestare effettivamente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché per controllare e monitorare efficacemente il processo decisionale.</p> <p>8. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché di quelli previsti dall'articolo 64-ter, commi 2 e 3, del Testo Unico, si applicano le nozioni di "tempo sufficiente", di "conoscenza, competenze ed esperienze collettive", di "indipendenza di giudizio", di "risorse umane e finanziarie adeguate", di "diversità", così come definite dall'ESMA in attuazione dell'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 45, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 64-ter, comma 9, lettera a), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Comitato per le nomine)</p> <p>1. Il comitato per le nomine di cui all'articolo 64-ter, comma 4, del Testo Unico svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di amministrazione o da parte dell'assemblea degli azionisti, i candidati per ricoprire i posti vacanti nell'organo di amministrazione; b) esamina periodicamente, almeno con frequenza annuale, la struttura, le dimensioni, la composizione e i risultati dell'organo di amministrazione e formula raccomandazioni a quest'ultimo riguardo a eventuali cambiamenti; c) valuta periodicamente, almeno con frequenza annuale, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di amministrazione e di quest'ultimo nel suo insieme, e riferisce in merito a tale valutazione all'organo di amministrazione; d) riesamina periodicamente, almeno con frequenza annuale, la politica dell'organo di amministrazione in materia di selezione e nomina dei membri dell'alta dirigenza e formula raccomandazioni all'organo di amministrazione. <p>2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), il comitato per le nomine valuta l'equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell'organo di amministrazione. A tal fine, il comitato:</p>	<p><i>L'articolo in esame, in attuazione dell'articolo 64-ter, comma 9, del TUF e in linea con le previsioni, di nuovo conio, dell'articolo 45 della MiFID II, specifica le funzioni (propositive, di raccomandazione e di riesame in merito alla nomina e ai requisiti dei componenti dell'organo di amministrazione, nonché alla struttura, alla dimensione, ai risultati dell'organo medesimo e, infine, alla politica dell'organo di amministrazione in materia di selezione e nomina dei membri dell'alta dirigenza) svolte dal comitato delle nomine e i criteri di massima cui lo stesso deve ispirarsi nel relativo esercizio.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p><i>a)</i> redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo;</p> <p><i>b)</i> individua un obiettivo per la rappresentanza di genere nell'organo di amministrazione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di amministrazione al fine di conseguire tale obiettivo.</p> <p>3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell'organo di amministrazione non sia dominato da un individuo o da un gruppo ristretto di persone secondo modalità tali da pregiudicare gli interessi del gestore del mercato regolamentato.</p> <p>4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze esterne.</p> <p>5. Il gestore del mercato regolamentato e il rispettivo comitato per le nomine tengono conto di un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione e definiscono a tal fine una politica che promuova la diversità in seno a tale organo.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo I Disciplina delle sedi di negoziazione Capo II Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione</p>	
<p>Articoli 18, paragrafo 5, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 65-<i>sexies</i>, comma 7, lettera <i>a</i>), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (<i>Accordi e sistemi di market making</i>)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/578, le sedi di negoziazione provvedono affinché l'accordo di cui all'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 3, del Testo Unico specifichi quanto meno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a</i>) gli obblighi che incombono in capo a coloro che, in qualità di membri, partecipanti o clienti della sede di negoziazione, effettuano negoziazioni algoritmiche per perseguire una strategia di <i>market making</i>, in termini di fornitura di liquidità; <i>b</i>) eventuali incentivi, anche in termini di rimborsi, offerti dalla sede di negoziazione ai soggetti indicati alla lettera <i>a</i>) al fine di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile. <p>2. Le sedi di negoziazione controllano e garantiscono che i soggetti indicati al comma 1, lettera <i>a</i>), adempiano alle condizioni previste negli accordi di cui all'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 3, del Testo Unico.</p> <p>3. Le sedi di negoziazione predispongono e mantengono sistemi, procedure e dispositivi efficaci per la realizzazione</p>	<p><i>L'articolo specifica i requisiti operativi, così come previsto dalla normativa europea, cui i gestori delle sedi di negoziazione devono adeguarsi con riferimento sia al contenuto degli accordi sottoscritti con coloro che effettuano negoziazioni algoritmiche per perseguire una strategia di market making e volti a chiarire, tra l'altro, gli obblighi di fornitura di liquidità al mercato, sia ai controlli sul rispetto dei medesimi.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	di periodiche verifiche ai fini dell'individuazione dei soggetti indicati al comma 1, lettera a).	
<p>Articoli 48, paragrafi 5 e 6, 49, paragrafo 2, 18, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 65-sexies, comma 7, lettere b), c) e f), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Requisiti operativi delle sedi di negoziazione)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione predispongono e mantengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sistemi, procedure e dispositivi efficaci per consentire ai partecipanti ai mercati di realizzare adeguate prove e test degli algoritmi; b) sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un partecipante; c) sistemi per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che sia raggiunta la capacità massima del sistema; d) sistemi per limitare e monitorare i <i>tick</i> di negoziazione minimi che possono essere eseguiti sul mercato. <p>2. I regimi in materia di <i>tick</i> di negoziazione su strumenti finanziari anche diversi da quelli disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2017/588 devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere calibrati in modo da riflettere il profilo di liquidità dello strumento finanziario nei diversi mercati e il differenziale medio fra la migliore quotazione di vendita e la migliore quotazione di acquisto, tenuto conto dell'opportunità di consentire prezzi ragionevolmente stabili senza 	<p><i>L'articolo in questione, in attuazione dell'articolo 65-sexies del Testo Unico, specifica, in linea con quanto previsto dagli articoli 48, 49, 18, paragrafo 5, della MiFID II, i requisiti operativi che le sedi di negoziazione devono rispettare in materia di sistemi di negoziazione algoritmica, rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema, capacità del sistema, regimi in materia di tick di negoziazione minimi, parametri per la sospensione delle negoziazioni. Si segnala lo specifico rinvio alle Linee guida dell'ESMA per i trading halts.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>limitare indebitamente un ulteriore restringimento dello <i>spread</i>;</p> <p>b) adeguare opportunamente la dimensione dello scostamento di prezzo a ogni singolo strumento finanziario.</p> <p>3. Le sedi di negoziazione garantiscono che i parametri per la sospensione delle negoziazioni, ai sensi dell'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 2, lettera d), del Testo Unico, siano calibrati, conformemente ai requisiti definiti dall'ESMA in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 13, della direttiva 2014/65/UE, in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di strumenti finanziari, del modello di mercato e delle categorie di utenti, e in modo da evitare potenziali effetti negativi per l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.</p>	
<p>Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 65, comma 2, del TUF</p>	<p>Art. 10 (<i>Esterneizzazione</i>)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, i gestori delle sedi di negoziazione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, ivi incluse le funzioni operative e le funzioni operative critiche di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6, del medesimo regolamento delegato, sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:</p> <p>a) l'integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni;</p> <p>b) l'identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un</p>	<p><i>In questo articolo confluisce, con taluni adattamenti richiesti dalla nuova normativa europea, la disciplina dell'outsourcing, attualmente prevista dall'articolo 13 del Regolamento Mercati vigente. Si tratta di disposizioni che, come anticipato a proposito delle definizioni, abbracciano sia le funzioni operative del sistema di negoziazione, sia quelle relative al gestore e sono identificate, in linea con quanto già previsto dal vigente Regolamento Mercati, con la locuzione "attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale". Analogamente a quanto già attualmente previsto dal vigente Regolamento Mercati, si ribadisce la responsabilità del gestore della sede di negoziazione per le funzioni esternalizzate e si identificano alcuni specifici presidi organizzativi.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;</p> <p>c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata ed una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;</p> <p>d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di continuità operativa e sulle misure di <i>disaster recovery</i> dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.</p> <p>2. I gestori delle sedi di negoziazione definiscono gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine, i gestori delle sedi di negoziazione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l'adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.</p> <p>3. Gli accordi fra i gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che offrono i servizi:</p> <p>a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;</p> <p>b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;</p> <p>c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob e, per i gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	l'esercizio dell'attività di vigilanza.	
<p>Articolo 48, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 65-<i>sexies</i>, comma 7, lettera e), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Struttura delle commissioni)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 5, lettera c), del Testo Unico e dal regolamento delegato (UE) 2017/573, le sedi di negoziazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adottano una struttura delle loro commissioni tale da non costituire un incentivo a inserire, modificare o cancellare ordini ovvero eseguire transazioni in modo tale da contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato; b) possono adeguare le commissioni relative agli ordini cancellati in funzione del lasso di tempo in cui l'ordine è stato mantenuto e possono calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano; c) possono imporre commissioni più elevate ai partecipanti che: <ul style="list-style-type: none"> i) inseriscono ordini successivamente cancellati rispetto agli ordini che trovano esecuzione; ii) impiegando una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, presentano un elevato rapporto tra ordini cancellati e ordini eseguiti, al fine di tener conto dell'onere aggiuntivo sulla capacità del sistema. 	<p><i>Nel presente articolo confluiscono, in attuazione dell'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 7, TUF, le disposizioni della MiFID II in materia di struttura delle commissioni. In particolare, si consente alle sedi di negoziazione, in linea con le previsioni della MiFID II, di applicare commissioni più elevate per gli ordini successivamente annullati ovvero di imporre tali commissioni ai partecipanti con un'elevata percentuale di ordini annullati e a quelli che impiegano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 600/2014</p> <p>Art. 65, comma 2, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Registrazione degli ordini e delle operazioni)</p> <p>1. Le procedure elettroniche di registrazione delle informazioni, relative agli ordini e alle operazioni, adottate dai gestori delle sedi di negoziazione consentono alla Consob e, per i gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia di effettuare in ogni momento ricerche su ogni strumento finanziario, ogni tipologia di operazione, nonché ogni partecipante al mercato.</p>	<p><i>L'articolo risulta alleggerito rispetto a quanto previsto all'articolo 15 del vigente Regolamento Mercati, in ragione del fatto che la disciplina in materia di registrazione degli ordini e delle operazioni è contenuta in disposizioni europee direttamente applicabili (cfr. articolo 25 MiFIR). La previsione, attualmente contenuta al comma 4 dell'articolo 15 del vigente Regolamento Mercati, relativa alle procedure elettroniche di registrazione di cui devono dotarsi le sedi di negoziazione, è stata aggiornata con i riferimenti alla Banca d'Italia, per quanto riguarda i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.</i></p>
	<p>Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo I Disciplina delle sedi di negoziazione Capo III Accesso alle sedi di negoziazione</p>	
<p>Articoli 17, paragrafo 5, e 48, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli. 65-sexies, comma 7, lettera d), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Accesso ai mercati)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti delegati (UE) 2017/589 e 2017/584, le sedi di negoziazione stabiliscono sistemi e procedure per assicurare, in occasione dell'istanza di accesso alle negoziazione e successivamente su base continuativa, un corretto ed efficace monitoraggio del rispetto dei requisiti di accesso e permanenza sui mercati da parte dei partecipanti ai propri mercati.</p>	<p><i>L'articolo in esame, in linea con quanto previsto dall'articolo 65-sexies del TUF, prevede, con disposizione generale, che le sedi di negoziazione si dotino di sistemi e procedure per assicurare un corretto ed efficace monitoraggio del rispetto dei requisiti di accesso e permanenza sui mercati da parte dei partecipanti ai propri mercati. Sono, inoltre, previsti taluni requisiti di carattere organizzativo che attengono specificatamente ai controlli in merito all'accesso elettronico diretto. Si tratta di obblighi che incombono in capo sia ai</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>2. Le sedi di negoziazione che consentono un accesso elettronico diretto (DEA) dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che esclusivamente i membri o partecipanti che siano Sim e banche italiane, imprese di investimento UE e banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter del Testo Unico, possano fornire tale servizio e che questi ultimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definiscano e applichino adeguati criteri relativamente all' idoneità delle persone cui può essere garantito l'accesso elettronico diretto; b) mantengano la responsabilità per gli ordini e le operazioni eseguiti utilizzando tale servizio in relazione ai requisiti previsti dal Testo Unico, dal presente regolamento e dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. <p>3. Le sedi di negoziazione stabiliscono regole adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite l'accesso elettronico diretto. Le sedi di negoziazione dispongono altresì di sistemi, procedure e meccanismi tali da consentire loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la distinzione, e se necessario il blocco, degli ordini e delle negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l'accesso elettronico diretto rispetto agli altri ordini e alle negoziazioni effettuati da un membro o partecipante; b) la sospensione o l'interruzione della fornitura a un cliente di un accesso elettronico diretto da parte di un partecipante in caso di mancata 	<p><i>gestori della sede di negoziazione sia ai relativi partecipanti: si è deciso, dunque, di trattare in un unico contesto una materia che la MiFID II distribuisce tra l'articolo 17 e l'articolo 48.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>conformità alle disposizioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Le Sim e banche italiane che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione pongono in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio, tali da assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un'adeguata valutazione e un riesame periodico dell'idoneità dei clienti che utilizzano il servizio; b) il mancato superamento da parte dei clienti che utilizzano il servizio di adeguate e prefissate soglie di negoziazione e di credito; c) un adeguato monitoraggio della negoziazione da parte di clienti che utilizzano il servizio; d) la presenza di appropriati controlli dei rischi tali da impedire che una negoziazione possa creare rischi per la stessa Sim o banca, recare pregiudizio all'ordinato svolgimento delle negoziazioni, ovvero essere contraria al regolamento (UE) 596/2014 o alle regole delle sedi di negoziazione. <p>5. È vietato l'accesso elettronico diretto senza che i controlli di cui al comma 4 siano stati posti in essere.</p> <p>6. Le Sim e banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto sono tenute ad assicurare che i clienti che utilizzano tale servizio osservino i requisiti di cui al presente articolo e le regole della sede di negoziazione. A tal fine, le Sim e banche italiane:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) controllano le operazioni al fine di identificare violazioni delle regole, condizioni di negoziazione anomale o comportamenti riconducibili ad abusi di mercato; 	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>b) assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante con il cliente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio di accesso elettronico diretto e che, ai sensi di detto accordo, la Sim o la banca mantengano la responsabilità di quanto avviene sui mercati in virtù dell'accesso elettronico diretto.</p>	
<p>Articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo. 67-ter, comma 6, lettera d), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Strategie di market making)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/578, le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di <i>market making</i>, tenendo conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti negoziati:</p> <p>a) svolgono tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell'orario di negoziazione della sede di negoziazione, eccetto in circostanze eccezionali, con il risultato di fornire liquidità a tale sede in modo regolare e prevedibile;</p> <p>b) concludono con la sede di negoziazione un accordo scritto vincolante che precisa almeno gli obblighi cui sono tenute ai sensi della lettera a);</p> <p>c) dispongono di sistemi e controlli efficaci che garantiscono in ogni momento l'adempimento degli obblighi sanciti dall'accordo di cui alla lettera b).</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai</p>	<p><i>In attuazione dell'articolo 67-ter, comma 6, lettera d), del TUF, l'articolo disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, MiFID II, gli obblighi posti in capo a coloro che effettuano negoziazione algoritmica al fine di perseguire una "strategia di market making" (che trova una puntuale definizione nel Testo Unico). Le disposizioni qui contenute vanno, dunque, lette unitamente a quanto previsto dall'articolo 8 della bozza di Regolamento Mercati in materia di accordi e schemi di market making.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	soggetti indicati all'articolo 67-ter, comma 8, del Testo Unico.	
<p>Articolo 17, paragrafo 2, commi 4 e 5, e paragrafo 5, comma 6, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 67-ter, comma 6, lettere a) e c), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (<i>Obblighi di registrazione</i>)</p> <p>1. Le Sim e le banche italiane conservano le registrazioni attinenti agli obblighi in materia di negoziazione algoritmica, ivi compresa la negoziazione algoritmica per perseguire strategie di <i>market making</i>, e di accesso elettronico diretto (DEA), previsti dal Testo Unico, dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) 2017/589 e assicurano che siano sufficienti per consentire alla Consob di controllare il rispetto dei requisiti medesimi.</p> <p>2. Le Sim e banche italiane che effettuano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza conservano, in adempimento di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/589, registrazioni accurate e sequenziali degli ordini immessi, modificati e cancellati, degli ordini eseguiti e delle quotazioni sulle sedi di negoziazione.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti indicati all'articolo 67-ter, comma 8, del Testo Unico.</p>	<p><i>In attuazione dell'articolo 67-ter, comma 6, TUF, le disposizioni del presente articolo, in linea con l'articolo 17 della MiFID II, impongono obblighi di registrazione ai soggetti che effettuano tecniche di negoziazione algoritmica (con regole che variano in relazione alla circostanza che siano perseguite strategie di market making o che si tratti di negoziazione algoritmica ad alta frequenza), nonché obblighi di registrazione in materia di accesso elettronico diretto.</i></p>
	<p>Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo I Disciplina delle sedi di negoziazione Capo IV Condizioni per la quotazione di determinate società</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 66-bis, comma 2, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea)</i></p> <p>1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le società controllanti stesse:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico attraverso il deposito presso la sede sociale o la pubblicazione nel sito internet della società controllante;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) acquisiscano dalle controllate lo statuto e la composizione e i poteri degli organi sociali;</p> <p style="margin-left: 40px;">c) accertino che le società controllate:</p> <p style="margin-left: 80px;">i) forniscano al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;</p> <p style="margin-left: 80px;">ii) dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della società controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la</p>	<p><i>Gli articoli del Capo IV recanti la disciplina delle condizioni per la quotazione di determinate società, ripropongono, con talune modifiche di coordinamento normativo, le attuali disposizioni del testo vigente del Regolamento Mercati (cfr. articoli 36-39), in quanto non interessate dalle novità apportate da MiFID II-MiFIR.</i></p> <p><i>Si evidenzia che nel presente Capo è stata sostituita la locuzione “ammissione alle negoziazioni” con quella di “ammissione alla quotazione”, in ragione delle modifiche intervenute nel TUF in occasione dell’attuazione della direttiva Transparency (cfr. vigente articolo62).</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>redazione del bilancio consolidato. L'organo di controllo della società controllante comunica senza indugio alla Consob ed alla società di gestione del mercato i fatti e le circostanze comportanti l'inidoneità di tale sistema al rispetto delle condizioni sopra richiamate.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società controllate che non rivestono significativa rilevanza, individuate secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.</p>	
<p>Articolo 66-bis, comma 2, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società)</i></p> <p>1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 2497-bis del codice civile; b) non abbiano un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori; c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse sociale. La rispondenza all'interesse sociale è 	<p><i>V. supra</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>attestata dall'organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall'organo di controllo;</p> <p>d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: <i>i)</i> almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; <i>ii)</i> tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo per “amministratori indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti” si</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società; - qualora la società dichiarari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice. <p>3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera <i>d</i>), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.</p> <p>4. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera <i>a</i>), forniscono nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della controllante.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 66-bis, comma 2, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)</i></p> <p>1. Le azioni di società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni, anche di minoranza, secondo limiti prefissati nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove tali società:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità della politica di investimento resa pubblica.</p> <p>2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.</p> <p>3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono</p>	<p><i>V. supra</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:</p> <p>a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi quantitativa, e</p> <p>b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.</p>	
<p>Articolo 66-bis, comma 2, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali)</p> <p>1. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui al comma 1 dell'articolo 16 si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell'acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 17 nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione. Tali società trasmettono senza indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato e il calendario previsto e comunicano al pubblico gli elementi essenziali del piano stesso nonché le informazioni concernenti lo stato di attuazione del piano nei documenti di informazione contabile periodica pubblicati ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.</p> <p>2. Per le società aventi sede legale all'estero che chiedono l'ammissione a quotazione su un mercato regolamentato italiano, la Consob delibera, di volta in volta, in merito all'applicazione degli obblighi disposti nel presente capo,</p>	<p><i>V. supra</i></p> <p><i>Si propone l'abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del vigente articolo 39 del Regolamento Mercati che prevedevano un regime transitorio idoneo a consentire un graduale adeguamento alla nuova disciplina regolamentare.</i></p> <p><i>La presente modifica replica l'obbligo di informativa alla Consob e di comunicazione al pubblico previsto dal comma 2 dell'articolo 39 nella versione attualmente vigente, di cui si propone l'abrogazione.</i></p> <p><i>L'integrazione del riferimento alle società "aventi sede legale all'estero", rispetto alla versione del Regolamento Mercati in vigore, è volta a chiarire l'ambito di applicazione della norma alle società</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine nonché alla eventuale ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati, ovvero su mercati extra-UE riconosciuti ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del Testo unico, degli strumenti finanziari dalle stesse emessi e tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.</p> <p>3. Restano esclusi dall'applicazione degli obblighi previsti dagli articoli 16 e 18 gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari siano stati ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano senza il consenso dell'emittente medesimo.</p> <p>4. Restano altresì esclusi dall'applicazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a), e dall'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, gli emittenti aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o gli emittenti di Stati terzi che hanno scelto un altro Stato membro dell'Unione europea quale Stato membro di origine ai fini della direttiva 2004/109/CE.</p>	<p><i>estere richiedenti la quotazione in un mercato regolamentato domestico.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione</p>	<p><i>Nel proposito di conferire una struttura razionale e ordinata al presente Regolamento, è stata realizzata una netta distinzione tra i requisiti imposti alle sedi di negoziazione (Titolo I) e i relativi obblighi informativi nei confronti dell'autorità, ai quali è dedicato il presente Titolo II. Pertanto, il Regolamento identifica in questo Titolo i principali obblighi informativi e di comunicazione posti in capo al gestore della sede di negoziazione, determinandone il contenuto, i termini e le modalità</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
		<i>di adempimento.</i>
Articolo 62- <i>quater</i> , comma 1, del TUF	<p style="text-align: center;">Art. 19-<i>bis</i> (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Gli obblighi informativi e di comunicazione di cui al presente titolo si applicano ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da quelli all'ingrosso su titoli di Stato. Ai sensi dell'articolo 62-<i>quater</i>, comma 1, del Testo Unico, gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato sono individuati nelle istruzioni della Banca d'Italia.</p>	<i>Il presente articolo definisce l'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Regolamento Mercati relativamente agli obblighi informativi e di comunicazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 62-<i>quater</i>, comma 1, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia i poteri regolamentari in tale ambito.</i>
	<p>Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione Capo I Il gestore del mercato regolamentato</p>	
<p>Articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 64-<i>quater</i> del TUF</p> <p>Articolo 65-<i>septies</i> del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19-<i>ter</i> (Richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato)</p> <p>1. Il gestore del mercato regolamentato, in occasione della richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato, trasmette alla Consob:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti, dando conto di scenari economici di sviluppo tanto favorevoli quanto sfavorevoli; b) il testo del regolamento del mercato e delle istruzioni attuative del medesimo; 	<i>Il presente articolo definisce gli adempimenti informativi cui è tenuto il gestore del mercato in sede di richiesta di autorizzazione per un mercato regolamentato; la documentazione afferisce sia ad aspetti societari sia alle caratteristiche del mercato regolamentato, in particolare relativamente al rispetto dei requisiti operativi dettati a livello primario. Si è ritenuto opportuno far confluire in un'unica disposizione l'elenco della documentazione da trasmettere al fine di rendere più comprensibile per l'operatore il contenuto dell'obbligo informativo</i>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>c) l'ammontare e la tipologia delle attività prontamente liquidabili di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b);</p> <p>d) un'informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 4;</p> <p>e) copia dello statuto depositato;</p> <p>f) copia del libro dei soci del gestore del mercato regolamentato, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 20-ter, unitamente alla documentazione prevista dal medesimo articolo 20-ter, comma 1, lettera a), con allegazione dei verbali di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 64-bis, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>g) ogni eventuale accordo sull'esercizio del diritto di voto che comporti il superamento della soglia previste dall'articolo 5, conformemente a quanto previsto nell'articolo 20-ter, comma 5;</p> <p>h) la documentazione relativa agli esponenti aziendali e agli altri soggetti di cui all'articolo 20-quater, commi 1 e 2;</p> <p>i) la relazione sulla struttura organizzativa in linea con quanto indicato all'articolo 20-quinquies;</p> <p>j) ove sia prevista la costituzione del comitato per le nomine, la documentazione di cui all'articolo 20-sexies, comma 1;</p> <p>k) le informazioni previste dal comma 1 dell'articolo 21-quinquies in tema di accordi e gli schemi di <i>market making</i> nonché l'elenco dei soggetti che intendano aderirvi;</p> <p>l) il documento di autovalutazione di cui all'articolo 21-sexies;</p> <p>m) un'informativa sull'intenzione di esternalizzare una o più attività aventi rilevanza strategica per la gestione</p>	<p><i>e semplificarne la lettura.</i></p> <p><i>Il comma 2 disciplina gli obblighi informativi cui è tenuto il gestore del mercato in occasione di un'eventuale richiesta di autorizzazione per un ulteriore mercato regolamentato. Tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori, tale comma specifica quali tra i documenti dell'elenco del comma precedente definiscono i contenuti dell'obbligo informativo nel caso in esame: la ratio è quella di chiedere la trasmissione della documentazione diversa da quella già inviata alla Consob e, in particolare, di quella relativa alle caratteristiche dello specifico mercato regolamentato per il quale è richiesta l'autorizzazione. Si prevede da ultimo che, nel caso in cui il gestore del mercato regolamentato intenda rinunciare alla relativa autorizzazione, lo stesso debba preventivamente inviare alla Consob tutte le informazioni utili alla verifica che la rinuncia (e, dunque, la conseguente cessazione del mercato regolamentato), non comprometta la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>tipica aziendale, secondo le modalità previste dall'articolo 21-<i>septies</i>, comma 1. Nel caso di funzioni operative critiche, è contestualmente trasmessa la richiesta di approvazione di cui all'articolo 21-<i>septies</i>, comma 2;</p> <p>n) la struttura delle commissioni che si intendono praticare;</p> <p>o) le politiche, i meccanismi e le procedure, nonché il piano di continuità operativa e le misure di <i>disaster recovery</i> previsti rispettivamente dall'articolo 21-<i>novies</i>, commi 2 e 3;</p> <p>p) i meccanismi e le procedure adottati per fronteggiare la volatilità e le altre informazioni previste dall'articolo 21-<i>decies</i>;</p> <p>q) le informazioni in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di cui all'articolo 21-<i>undecies</i>;</p> <p>r) le informazioni in materia di servizi di co-ubicazione di cui all'articolo 21-<i>duodecies</i>;</p> <p>s) le procedure e i criteri adottati per l'attività di <i>due diligence</i> di cui all'articolo 22, comma 1, gli esiti dell'attività svolta sui soggetti che intendono aderire al mercato nonché l'elenco dei membri e partecipanti, completo delle informazioni previste dal comma 3 dell'articolo 22;</p> <p>t) i progetti di accordi con le infrastrutture di <i>post-trading</i> di cui all'articolo 21-<i>quinqiesdecies</i>;</p> <p>u) un'attestazione di conformità alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/574 in materia di precisione degli orologi.</p> <p>2. Il gestore del mercato regolamentato che abbia già ottenuto l'autorizzazione per un mercato regolamentato e che richiede l'autorizzazione per un nuovo mercato regolamentato, trasmette alla Consob la documentazione di</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>cui al comma 1, lettere a), b), c), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t).</p> <p>3. Il gestore del mercato regolamentato che intenda rinunciare alla relativa autorizzazione trasmette preventivamente alla Consob tutte le informazioni utili alla verifica che non siano compromessi la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.</p>	
<p>Articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Comunicazioni relative alle attività connesse e strumentali)</i></p> <p>1. I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali e all'intenzione di acquisire le partecipazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4. I gestori dei mercati regolamentati comunicano alla Consob la data di avvio dello svolgimento delle attività connesse e strumentali e l'avvenuta acquisizione delle indicate partecipazioni.</p>	<p><i>Il presente articolo disciplina gli obblighi informativi del gestore del mercato regolamentato con specifico riguardo allo svolgimento di attività connesse e strumentali (cfr. articolo 4 del presente articolato) e all'acquisizione di partecipazioni in società che svolgono, esclusivamente o principalmente, le medesime attività. In sostanza sono riproposte le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, del Regolamento Mercati attualmente vigente con l'integrazione delle comunicazioni relative alla data di avvio delle attività connesse e strumentali e all'avvenuta acquisizione delle partecipazioni, al fine di garantire un'informativa più completa all'autorità.</i></p>
<p>Articoli 64, comma 5, e 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20-bis <i>(Comunicazioni delle modifiche allo Statuto)</i></p> <p>1. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Consob i progetti di modificazione dello statuto della società, dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte dell'organo di amministrazione e almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte</p>	<p><i>Confluiscono in tale articolo, sebbene con alcune integrazioni, le disposizioni attualmente contenute nell'articolo 7, comma 2, del Regolamento Mercati in vigore.</i></p> <p><i>Rispetto all'attuale versione del Regolamento Mercati, gli interventi integrativi proposti sono funzionali a consentire all'autorità di vigilanza un vaglio di conformità alla normativa di riferimento</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>dell'assemblea della società. A tal fine, i gestori dei mercati regolamentati trasmettono alla Consob:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalità delle modifiche proposte; b) il testo dello statuto con evidenza delle modifiche che intendono apportare. <p>2. Le modifiche dello statuto dei gestori dei mercati regolamentati, approvate dall'assemblea dei soci, sono trasmesse alla Consob per la verifica di cui all'articolo 64, comma 5, del Testo Unico. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, i gestori dei mercati regolamentati trasmettono tempestivamente alla Consob una copia dello statuto depositato.</p>	<p><i>sulle modifiche statutarie introdotte dalle società che gestiscono mercati regolamentati, quale presupposto necessario per procedere all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 64, comma 5, del TUF.</i></p>
<p>Articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 64-bis, comma 6, lettera c), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20-ter (Comunicazioni delle partecipazioni al capitale)</p> <p>1. I gestori dei mercati regolamentati comunicano senza indugio alla Consob:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli acquisti delle partecipazioni che determinano la possibilità di esercitare un'influenza significativa ai sensi dell'articolo 5, unitamente alla copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione da cui risultano i documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 64-bis, comma 1, del Testo Unico; b) ogni variazione, in aumento o in diminuzione, delle partecipazioni di cui alla lettera a); c) ogni modifica nel libro dei soci con l'indicazione, per 	<p><i>L'articolo riunisce le disposizioni che individuano il contenuto, i termini e le modalità degli obblighi di comunicazione alla Consob sull'identità delle parti in grado di esercitare un'influenza significativa sulla gestione del mercato e in merito ai trasferimenti che comportano un cambiamento dell'identità di tali persone. Vengono altresì dettagliati gli obblighi di disclosure al pubblico.</i></p> <p><i>Al fine di dare effettiva evidenza dei partecipanti al capitale che esercitano un'influenza significativa, si prevede in ogni caso un obbligo di comunicazione alla Consob e al gestore dei patti parasociali nei quali siano conferiti diritti di voto in misura complessivamente uguale o superiore alla soglia di cui all'articolo 5.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>ciascun socio, del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.</p> <p>2. Salvo quanto previsto alla lettera <i>b)</i> del comma 1, i gestori dei mercati regolamentati comunicano annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci con l'indicazione, per ciascun socio del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.</p> <p>3. Ove lo statuto del gestore del mercato regolamentato preveda l'emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile o la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i> del Testo Unico, i riferimenti alle azioni si intendono effettuati ai diritti di voto.</p> <p>4. I gestori dei mercati regolamentati pubblicano tramite il proprio sito internet, annualmente e in occasione di ogni cambiamento delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato, il libro dei soci aggiornato.</p> <p>5. I patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto in cui sono conferiti diritti di voto in misura complessivamente superiore alla soglia di cui all'articolo 5, sono comunicati al gestore del mercato regolamentato e alla Consob, con l'indicazione del contenuto e delle finalità dell'accordo. La comunicazione è effettuata anche in occasione di ogni successiva variazione.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 45, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 64-ter, comma 9, lettera b), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20-quater (Comunicazioni in merito agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato)</p> <p>1. Il gestore del mercato regolamentato comunica alla Consob senza indugio, in occasione di ogni successivo cambiamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché di coloro che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato; b) l'indicazione, per ciascun amministratore: <ul style="list-style-type: none"> i) del numero di incarichi di amministratore ricoperti, distinguendo fra gli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo; ii) degli incarichi di amministratore eventualmente ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione; iii) degli incarichi di amministratore esecutivo eventualmente ricoperti presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali. <p>2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette entro 30 giorni lavorativi alla Consob copia del verbale della riunione dell'assemblea o dell'organo di amministrazione nell'ambito della quale vengono assunte le delibere di nomina degli esponenti aziendali dal quale risultano i documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti</p>	<p><i>L'articolo raccoglie gli obblighi di comunicazione alla Consob in merito all'identità dei soggetti apicali e di coloro che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato, nonché di ogni relativa variazione, disciplinate nell'articolo 6 del presente articolato, allo scopo di consentire alla competente autorità di valutare la conformità del gestore del mercato ai requisiti richiesti.</i></p> <p><i>Vengono attuate nel presente articolo alcune disposizioni di derivazione MiFID II, non recepite nella normativa primaria, relative al cumulo di incarichi da parte degli amministratori. Il fine di tale disciplina è evitare che un numero troppo elevato di incarichi impedisca agli amministratori di dedicare il tempo necessario all'esercizio del loro ruolo di sorveglianza; più nel dettaglio sono disciplinate le informazioni da fornire sul numero degli incarichi detenuti e il contenuto dell'autorizzazione da richiedere per poter avere un incarico di amministratore non esecutivo "aggiuntivo" rispetto al numero previsto in via generale dall'articolo 6, comma 5, della presente bozza di Regolamento.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>prescritti ai sensi dell'articolo 64-ter del Testo Unico, i correttivi adottati per il mantenimento dell'incarico ovvero di delega di attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile.</p> <p>3. La Consob può richiedere al gestore del mercato regolamentato, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 64-ter del Testo Unico.</p> <p>4. Il gestore di un mercato regolamentato comunica senza indugio alla Consob il sopravvenuto difetto dei requisiti di cui all'articolo 64-ter, comma 1, del Testo Unico e l'adozione del conseguente provvedimento di decadenza.</p> <p>5. Ai fini dell'autorizzazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo di cui all'articolo 6, comma 5, il membro dell'organo di amministrazione fornisce alla Consob, unitamente all'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti, le seguenti informazioni concernenti l'incarico aggiuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data di inizio dell'incarico; b) la durata prevista dell'incarico; c) la denominazione sociale della società; d) la categoria di società; e) i dati contabili della società riferiti al bilancio d'esercizio o, se la società lo approva perché tenuta per legge, a quello consolidato; f) la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari intrattenuti dalla società con il gestore del mercato; g) le informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso 	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>l'impresa (indicazioni annuali e mensili) a seguito dell'assunzione dell'incarico.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il gestore del mercato regolamentato comunica alla Consob annualmente, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali nonché un prospetto riepilogativo degli incarichi, di cui al comma 1, lettera b), ricoperti da ciascun componente dell'organo di amministrazione.</p>	
<p>Articolo 47 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 65, comma 1, e 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p>Art. 20-quinquies (Relazione sulla struttura organizzativa)</p> <p>1. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza in via continuativa dei presidi necessari per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 65, comma 1, del Testo Unico, l'organo di amministrazione del gestore del mercato regolamentato invia alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze; b) attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate; c) procedure per l'informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali e nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo con 	<p><i>L'articolo in esame riprende le previsioni contenute nell'articolo 11 del Regolamento Mercati in vigore concernenti gli obblighi di comunicazione relativi agli assetti organizzativi del gestore. Rispetto al testo attuale viene esplicitato nella rubrica dell'articolo il riferimento alla relazione sulla struttura organizzativa, documento centrale ai fini del rispetto degli obblighi previsti a livello primario dall'articolo 65, comma 1, del TUF. Sulla scorta dei nuovi controlli cui la Consob è tenuta in virtù della MiFID II si è provveduto a un'integrazione dei punti che compongono la relazione. Viene, infine, esplicitato il riferimento all'informativa in materia di articolazione delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali e di cyber-security come punto specifico della relazione sulla struttura organizzativa. Dal punto di vista strettamente redazionale, al fine di rendere l'informativa più chiara, è stata eliminata la possibilità di operare un mero rinvio alle relazioni degli anni precedenti, prevedendo l'indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione da ultimo</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>specificazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organigramma e funzionigramma; b) meccanismi di delega; c) articolazione del sistema dei controlli interni; d) metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico; e) presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; f) valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate; g) principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno alla società, ai vari livelli della struttura; h) presidi organizzativi adottati ai fini dell'antiriciclaggio; i) misure volte ad assicurare la preparazione e formazione dei membri dell'organo di amministrazione; j) misure organizzative adottate ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di attività; k) articolazione delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali e misure organizzative adottate in materia di sicurezza e limiti di accesso (<i>cyber-</i> 	<p><i>trasmessa alla Consob.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p><i>security</i>);</p> <p>l) misure organizzative adottate in materia di segnalazione delle violazioni previste dall' articolo 4-<i>undecies</i> del Testo Unico.</p> <p>3. La relazione di cui al presente articolo fornisce espressa indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione trasmessa alla Consob l'anno precedente.</p>	
<p>Articolo 45, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 64-<i>ter</i>, comma 9, lettera <i>b</i>), del TUF</p>	<p>Art. 20-<i>sexies</i> (<i>Comunicazioni relative al comitato per le nomine</i>)</p> <p>1. Il gestore del mercato regolamentato, qualora sia prevista la costituzione del comitato per le nomine, trasmette alla Consob:</p> <p>a) l'identità dei membri del comitato per le nomine e ogni cambiamento intervenuto nella composizione dello stesso;</p> <p>b) il documento contenente la politica adottata per promuovere la diversità in seno all'organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e ogni cambiamento apportato a tale documento;</p> <p>c) i documenti redatti in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, e ogni cambiamento apportato a tali documenti.</p> <p>2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette altresì alla Consob, entro il mese di marzo di ogni anno:</p> <p>a) gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera <i>b</i>), sottoposte all'organo di amministrazione dal</p>	<p><i>Analogamente a quanto previsto con riguardo agli esponenti aziendali e a coloro che dirigono effettivamente l'attività, l'articolo prevede gli obblighi di comunicazione in merito al comitato delle nomine, disciplinato nell'articolo 7 dell'articolato proposto, nel medesimo proposito di consentire all'autorità di vigilanza di valutare la conformità del gestore del mercato ai requisiti richiesti.</i></p> <p><i>Le informazioni hanno ad oggetto, tra le altre cose, l'identità dei membri e la documentazione relative alle funzioni attribuite al comitato (adozione di politiche per la promozione della diversità e valutazione dell'equilibrio di competenze ed esperienze all'interno dell'organo di amministrazione).</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>comitato per le nomine e le eventuali raccomandazioni di quest'ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;</p> <p>b) le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), sottoposte all'organo di amministrazione dal comitato per le nomine;</p> <p>c) gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sottoposte all'organo di amministrazione dal comitato per le nomine e le eventuali raccomandazioni di quest'ultimo riguardo a eventuali cambiamenti.</p>	
<p>Articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 65, comma 1, e 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20-septies (Comunicazioni dell'organo di controllo alla Consob)</p> <p>1. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza in via continuativa, dei presidi necessari per soddisfare gli obblighi previsti dall'articolo 65, comma 1, del Testo Unico, l'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato trasmette senza indugio alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarità riscontrate nella gestione ovvero le violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.</p> <p>2. L'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato invia alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree indicate nell'articolo 20-quinquies.</p>	<p><i>Il presente articolo riprende sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento Mercati in vigore in tema di obblighi di comunicazione da parte dell'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato.</i></p>
<p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20-octies (Comunicazioni su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza)</p>	<p><i>Il presente articolo, il quale prende le mosse dall'esperienza, intende valorizzare ai fini di</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>1. I gestori dei mercati regolamentati informano tempestivamente la Consob, anche attraverso la richiesta di specifici incontri, su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, i progetti di operazioni straordinarie, i malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per le sedi di negoziazione gestite.</p>	<p><i>vigilanza lo strumento flessibile degli incontri da attivare, su iniziativa dei gestori di mercati regolamentati, per informare l'autorità in modo tempestivo nei casi rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esemplificati dalla disposizione in esame. Tale informativa è da rendere all'autorità di vigilanza anche prima della formalizzazione delle inerenti decisioni adottate dall'organo societario deputato, a seconda dei casi, alla loro deliberazione.</i></p>
<p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20-novies (Comunicazioni in merito ad eventi societari, pianificazione e accordi di cooperazione)</p> <p>1. Il gestore del mercato regolamentato invia alla Consob:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i documenti attestanti le convocazioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione e l'elenco dei documenti che saranno presentati; b) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione dell'organo di controllo e dalla relazione della società di revisione; c) una copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti il bilancio delle società collegate. <p>2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette senza indugio alla Consob:</p>	<p><i>Nell'articolo in esame vengono accorpate, con limitate modifiche, le previsioni contenute negli articoli 9 e 14 del vigente Regolamento Mercati. In particolare, l'obbligo di trasmissione dei documenti attestanti le convocazioni viene esteso alle riunioni dell'organo di amministrazione e, al fine di garantire alla Consob un'informativa più chiara sui temi oggetto di discussione, è previsto l'invio di un elenco dei documenti che saranno presentati in occasione del CdA e dell'assemblea.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>a) i documenti di pianificazione aziendale sottoposti all'organo di amministrazione, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione;</p> <p>b) gli accordi, sottoposti all'organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.</p>	
<p>Articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 65-<i>septies</i>, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20-<i>decies</i> (<i>Comunicazioni in materia di risorse finanziarie</i>)</p> <p>1. Il gestore del mercato regolamentato, in occasione di ogni cambiamento rispetto alle informazioni trasmesse in sede di richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato ovvero all'avvio dell'operatività di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione, comunica alla Consob l'ammontare e la tipologia delle attività prontamente liquidabili di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).</p>	<p><i>Il presente articolo completa la regolamentazione dettata in materia di risorse finanziarie dei gestori di mercati regolamentati dall'articolo 3 della presente bozza di Regolamento. In particolare, viene dettato l'obbligo di comunicare alla Consob l'ammontare e la tipologia delle attività prontamente liquidabili che gli stessi devono detenere ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di sufficienza delle risorse finanziarie, nei casi di variazione rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta di autorizzazione al mercato regolamentato ovvero in caso di avvio di un MTF o OTF.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione Capo II I gestori di MTF e OTF</p>	<p><i>Il Capo II, dedicato ai gestori di MTF e OTF, è composto da un unico articolo che detta gli adempimenti informativi cui sono tenuti coloro che intendono avviare un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), al fine di rendere alla Consob un'informativa funzionale alla sua attività di vigilanza.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 18, paragrafi 5 e 10, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 65-bis, comma 3, lettera a) e 65-quater, comma 5, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20-undecies (Comunicazioni dei gestori di MTF e OTF)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/824, in occasione dell'avvio di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, il gestore, comunica alla Consob le informazioni di cui all'articolo 19-ter, lettere a), b), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e u).</p> <p>2. Gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 20-quinquies, 20-octies e 20-novies si applicano anche ai gestori di MTF e OTF.</p>	<p><i>Il presente articolo identifica, tramite un rinvio ad alcuni punti specifici dell'elenco dettato nell'articolo 19-ter, le informazioni relative alle caratteristiche del sistema che i gestori di MTF e OTF devono comunicare alla Consob in sede di avvio dell'operatività. Si prevedono, inoltre, alcuni obblighi informativi continuativi, funzionali alla vigilanza della Consob sui sistemi in esame.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione Capo III Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione</p>	<p><i>Il Capo III contiene gli adempimenti informativi comuni per i gestori di tutte le sedi di negoziazione. La disciplina, fatte salve alcune limitate eccezioni, deriva direttamente da MiFID II, dettando le comunicazioni cui i gestori delle trading venues sono tenuti in via continuativa, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti dettati dalla Parte II, Titolo II, e garantire che la Consob disponga di un'informativa completa per esercitare le sue funzioni di vigilanza.</i></p>
<p>Articoli 64-quater, comma 6, e 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 (Comunicazioni in merito alle modifiche alla regolamentazione del mercato)</p> <p>1. I gestori delle sedi di negoziazione inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato e delle</p>	<p><i>L'articolo in esame ripropone, con talune integrazioni, quanto disposto dall' articolo 7, comma 2, del vigente Regolamento Mercati. Dette integrazioni specificano l'informativa che i gestori devono trasmettere in occasione delle modifiche ai regolamenti dei mercati. Al fine di</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>relative disposizioni tecniche di attuazione almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'organo competente. A tal fine, i gestori medesimi trasmettono alla Consob:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalità delle modifiche proposte, con l'indicazione dell'eventuale richiesta delle modifiche da parte di emittenti, operatori di mercato e investitori; b) i testi del regolamento e delle relative disposizioni tecniche di attuazione con evidenza delle modifiche che intendono apportare; c) una relazione esplicativa degli esiti della consultazione sulle modifiche proposte. <p>2. I gestori delle sedi di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, del testo integrale aggiornato del regolamento del mercato e delle relative disposizioni tecniche di attuazione.</p>	<p><i>rendere un'informativa più accurata e di permettere all'autorità di comprendere pienamente la ratio e le premesse di talune modifiche regolamentari, si richiede, in linea con le migliori prassi già vigenti, la trasmissione di una relazione che illustra le modifiche che si intende apportare. Inoltre, nel proposito di avere contezza del coinvolgimento di operatori del mercato, investitori o emittenti si chiede di dare evidenza all'eventualità della derivazione di alcune modifiche da richieste dei citati soggetti e l'invio di una relazione esplicativa degli esiti delle consultazioni effettuate. Infine, per garantire maggiore leggibilità delle modifiche ed evidenza al loro impatto, con possibilità di comparazione rispetto alle formulazioni vigenti, si richiede che i testi diano evidenza delle modifiche in corso di approvazione.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-bis (Informazioni periodiche relative ai mercati gestiti)</p> <p>1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro il 5 di ogni mese e con riferimento al mese precedente, i seguenti elementi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'elenco degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con l'indicazione del codice ISIN, della denominazione, del codice tipologia (CFI), della categoria/classe dello strumento finanziario, nonché della data di inizio e fine della negoziazione sul sistema; b) per ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione, il numero dei contratti, il controvalore in euro, il numero di giornate di negoziazione, il numero di giornate in cui è stato concluso almeno un contratto e la divisa di trattazione. <p>2. Le sedi di negoziazione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati.</p>	<p><i>L'articolo in esame riprende il contenuto del comma 6 dell'articolo 15 del Regolamento Mercati in vigore. Sono previsti adempimenti informativi in capo alle sedi di negoziazione in merito ad alcune informazioni sui mercati che, sulla scorta dell'esperienza di vigilanza, si ritiene opportuno ricevere con cadenza mensile.</i></p> <p><i>Nel comma 2 viene riprodotto il comma 5 dell'articolo 15 del Regolamento Mercati in vigore.</i></p>
<p>Articolo 20, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 65-quater, comma 5, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-ter (Informazioni relative ai requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione)</p> <p>1. Al fine di consentire alla Consob di verificare il rispetto dei requisiti specifici richiesti dagli articoli 65-quater e 65-quinquies del Testo Unico, nonché, di monitorare l'attività di</p>	<p><i>In attuazione dell'articolo 20, paragrafo 7, della MiFID II, non recepito a livello primario, viene disciplinato nel presente articolo il contenuto degli obblighi informativi del gestore di OTF. In particolare, lo stesso è tenuto a fornire le informazioni previste dall'articolo in esame in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione alla</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>negoziazione <i>matched principal</i> eventualmente svolta, verificando in particolare che la stessa continui a ricadere nell'ambito della definizione di cui all'articolo 1, comma 6-<i>octies</i>, del Testo Unico e che non generi conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela, i gestori dell'OTF, fermo restando quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/824, forniscono alla Consob le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde e non può operare come un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico; b) una descrizione dettagliata del modo in cui sarà esercitata la discrezionalità, in particolare relativamente al momento in cui può essere ritirato un ordine dall'OTF e al momento e alle modalità secondo cui due o più ordini dei clienti saranno abbinati nell'ambito di detto sistema; c) una descrizione dettagliata delle modalità con le quali viene impiegata la negoziazione <i>matched principal</i>. <p>2. Le informazioni previste al comma 1 sono trasmesse al momento della richiesta di autorizzazione alla gestione di OTF o dell'istanza di verifica di cui all'articolo 64, comma 7, del Testo Unico, e successivamente, in occasione di ogni successivo cambiamento ovvero in occasione dell'avvio dell'operatività di un nuovo OTF.</p>	<p><i>gestione di OTF (o di verifica nel caso la richiesta provenga dal gestore di un mercato regolamentato) e in seguito, sia in occasione di variazione delle informazioni sia in caso di avvio di un diverso OTF, in modo da permettere alla Consob di verificare il rispetto dei requisiti specifici richiesti dalla MiFID II per tale nuova tipologia di sede di negoziazione. Tra gli adempimenti informativi richiesti si segnalano, in particolare, quelli relativi alle modalità di esercizio della discrezionalità nel momento di abbinamento degli ordini dei clienti.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articoli 65-<i>sexies</i>, comma 1, e 65-<i>septies</i>, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-<i>quater</i> (Relazione sulle verifiche condotte sulle strutture tecnologiche e informatiche)</p> <p>1. I gestori delle sedi di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Consob il piano di <i>audit</i> relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne al gestore della sede di negoziazione, purché diverse e indipendenti da quelle produttive.</p> <p>2. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano entro il mese di marzo alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 1 riferite all'esercizio precedente, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.</p>	<p><i>Il presente articolo riprende il contenuto dell'attuale articolo 12 del Regolamento Mercati. Si è ritenuto opportuno modificare la rubrica dell'articolo al fine di identificare con maggiore chiarezza il contenuto dell'obbligo previsto per i gestori delle sedi di negoziazione. Cadono gli attuali commi 3 e 4 dell'articolo 12 relativi alla continuità operativa dato che il tema è oggetto di regolamentazione più specifica al comma 3 dell'articolo 21-novies.</i></p>
<p>Articoli 18, paragrafo 5, e 48 paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/578</p> <p>Articoli 65-<i>sexies</i>, comma 7, lettera a), e 65-<i>septies</i>, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-<i>quinquies</i> (Accordi e sistemi di market making)</p> <p>1. Le sedi di negoziazione su cui operano membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di <i>market making</i> in base all'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 3, del Testo Unico, trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) una descrizione in merito al contenuto degli accordi di cui all'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 3, del Testo</p>	<p><i>L'articolo detta gli obblighi informativi verso la Consob del gestore della sede di negoziazione su cui operano membri/partecipanti che perseguono una strategia di market making. In particolare, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 7, lettera a), del TUF e in linea con quanto previsto dalle misure di esecuzione di MiFID II/MiFIR, viene richiesta la trasmissione di una serie di informazioni finalizzate a permettere alla Consob di esercitare le proprie funzioni di vigilanza. Le informazioni richieste fanno riferimento alle</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>Unico, unitamente all'indicazione di coloro che vi hanno aderito;</p> <p>b) una descrizione degli eventuali incentivi, ivi inclusi quelli offerti in assenza di obblighi in materia previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e dalle relative norme di attuazione;</p> <p>c) i meccanismi e le procedure poste in essere per il monitoraggio continuo dell'effettiva conformità del partecipante all'accordo di <i>market making</i> e ai sistemi di <i>market making</i>;</p> <p>d) una descrizione puntuale dei parametri adottati per la valutazione delle circostanze eccezionali o delle situazioni di stress del mercato nonché le procedure e le modalità per fornire al pubblico le informazioni relative al verificarsi di dette situazioni di mercato.</p> <p>2. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, l'elenco dei membri e partecipanti ai propri mercati che hanno sottoscritto un accordo di <i>market making</i> in virtù dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/578 ovvero hanno aderito volontariamente ad accordi con la sede di negoziazione per attività di sostegno della liquidità degli strumenti finanziari, indicandone l'ambito di applicazione in termini di mercati, strumenti finanziari nonché la data di avvio e di cessazione dell'attività.</p> <p>3. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob, anche attraverso l'aggiornamento di cui al comma 2, in merito al recesso di un membro o partecipante da un accordo di <i>market making</i> o da un sistema di <i>market making</i>.</p> <p>4. Le sedi di negoziazione inviano alla Consob entro il 15 gennaio un report dettagliato sugli esiti delle verifiche</p>	<p><i>seguenti aree: i) identificazione dei soggetti che perseguono strategie di market making e hanno sottoscritto accordi di market making, ii) contenuto dell'accordo, iii) descrizione degli eventuali incentivi riconosciuti dalla trading venue ai soggetti che svolgono tale attività, iv) eventuale segnalazione di comportamenti che violano gli obblighi in materia.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, nonché sulle eventuali misure intraprese.</p> <p>5. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ogni evidenza utile dalla quale si possa sospettare l'implementazione di una strategia di <i>market making</i> da parte di un membro o partecipante senza che sia stato sottoscritto un accordo di <i>market making</i> con la sede di negoziazione; b) violazioni degli accordi o sistemi di <i>market making</i> e delle relative iniziative adottate. 	
<p>Articolo 48 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/584</p> <p>Articoli 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-<i>sexies</i> (Comunicazioni in merito ai requisiti operativi delle sedi di negoziazione)</p> <p>1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro il mese di marzo di ciascun anno, il documento di autovalutazione di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/584, in merito alla loro conformità all'articolo 65-<i>sexies</i> del Testo Unico e a quanto previsto dal medesimo regolamento delegato, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai meccanismi decisionali e di <i>governance</i>; b) alla dotazione e alle competenze del personale; c) all'esternalizzazione di funzioni operative di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento delegato; d) alla capacità dei propri sistemi di negoziazione; e) alle disposizioni in materia di continuità operativa; f) ai controlli pre e post-negoziazione; g) alle procedure e disposizioni per la sicurezza fisica 	<p><i>L'articolo in esame definisce il contenuto e la tempistica dell'invio del documento di autovalutazione che i gestori delle sedi di negoziazione sono tenuti a redigere in virtù dell'articolo 48 della MiFID II. Il suo contenuto, dettagliato dalle norme europee di livello 2 in materia, attiene alla conformità rispetto ai requisiti operativi.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>ed elettronica volte a proteggere i propri sistemi.</p> <p>2. Il documento di autovalutazione contiene per ciascuna area tematica indicata al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il puntuale riferimento alla documentazione da ultimo trasmessa alla Consob; b) i cambiamenti e gli interventi eventualmente apportati nell'anno di riferimento; c) i cambiamenti programmati e la relativa tempistica di implementazione; d) le misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. 	
<p>Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/584</p> <p>Articoli 65-<i>sexies</i>, comma 6, e 65-<i>septies</i>, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21-septies (Comunicazioni in merito all'esternalizzazione)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob dell'intenzione di esternalizzare attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale. A tal fine, trasmettono alla Consob un documento nel quale vengono descritte le attività oggetto di esternalizzazione, indicando tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le misure adottate per garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento e dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/584; b) se il fornitore di servizi presta lo stesso servizio ad altre sedi di negoziazione; c) i tempi previsti per la finalizzazione del processo di esternalizzazione. <p>2. Nel caso di esternalizzazione di funzioni operative critiche, le sedi di negoziazione trasmettono altresì,</p>	<p><i>La disposizione in esame prevede a carico dei gestori delle sedi di negoziazione alcuni obblighi di comunicazione in materia di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale. Si tratta di obblighi funzionali a consentire alla Consob la verifica che l'esternalizzazione soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento o, per le funzioni operative e le funzioni operative critiche, dal regolamento delegato (UE) 2017/584.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>contestualmente alla documentazione di cui al comma 1, il testo del contratto ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 65-sexies, comma 6, del Testo Unico e dell'articolo 6, comma 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/584.</p> <p>3. Le sedi di negoziazione comunicano alla Consob l'avvenuta esternalizzazione delle attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale e trasmettono l'accordo di esternalizzazione stipulato in forma scritta.</p>	
<p>Articolo 48, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/573</p> <p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-octies (Comunicazioni in merito alla struttura delle commissioni)</p> <p>1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, almeno venti giorni lavorativi prima della loro implementazione, informazioni in merito alla struttura delle commissioni al fine di consentire alla Consob le verifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2017/573.</p>	<p><i>Al fine di consentire alla Consob le verifiche previste in relazione alla natura trasparente, equa e non discriminatoria della struttura delle commissioni l'articolo in esame richiede la trasmissione di informazioni, come specificate dalle misure di esecuzione di MiFID II/MiFIR.</i></p>
<p>Articolo. 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 12 ss. del regolamento delegato (UE) 2017/584</p> <p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-novies (Comunicazioni in materia di performance e capacity dei sistemi)</p> <p>1. Le sedi di negoziazione in occasione di qualsiasi grave interruzione delle negoziazione non dovuta alla volatilità del mercato e qualsiasi altra significativa perturbazione della connettività inviano, entro due giorni lavorativi dall'evento, un "incident report" nel quale vengono fornite informazioni in merito:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) alle cause del malfunzionamento;</p>	<p><i>Nell'articolo vengono dettati obblighi di comunicazione in materia di continuità operativa, finalizzati a garantire lo svolgimento dei servizi in caso di grave malfunzionamento del sistema. Più nel dettaglio, viene previsto l'invio di un "incident report" nei casi di malfunzionamento nonché la trasmissione di policy e procedure in materia di monitoraggio, limiti di regolazione, performance e capacity dei sistemi e cancellazioni di ordini e transazioni. Al fine di consentire alla Consob di esercitare le funzioni di vigilanza, in linea con quanto previsto dalla regolamentazione europea di</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p><i>b)</i> all’impatto del malfunzionamento sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni;</p> <p><i>c)</i> alle misure intraprese o che si intende intraprendere e alle relative tempistiche.</p> <p>2. Al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, in occasione di ogni successivo cambiamento, le politiche, i meccanismi e le procedure adottate in materia di:</p> <p><i>a)</i> monitoraggio in tempo reale dei propri sistemi di negoziazione;</p> <p><i>b)</i> limiti di regolazione (<i>throttling limits</i>) e monitoraggio del flusso di concentrazione degli ordini;</p> <p><i>c)</i> esame periodico della <i>performance</i> e <i>capacity</i> dei propri sistemi di negoziazione;</p> <p><i>d)</i> cancellazione degli ordini o delle transazioni.</p> <p>3. Le sedi di negoziazione trasmettono altresì alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, il piano di continuità operativa e le misure di <i>disaster recovery</i> di cui al regolamento delegato (UE) 2017/584, fornendo espressa indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione precedentemente trasmessa.</p>	<p><i>secondo livello in materia, vengono, inoltre, definiti gli obblighi informativi in materia di continuità operativa e disaster recovery.</i></p>
<p>Articoli 18, paragrafo 5, e 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 18, paragrafo 3, lettera <i>a)</i>, e 19 del regolamento delegato (UE) 2017/584</p>	<p>Art. 21-<i>decies</i> (<i>Comunicazioni in tema di meccanismi per fronteggiare la volatilità</i>)</p> <p>1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, in occasione di ogni successivo cambiamento, i meccanismi e le</p>	<p><i>Il presente articolo attua la delega contenuta nell’articolo 65-sexies, comma 2, lettera d), relativa alle procedure di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi per sospendere o limitare le negoziazioni in caso di oscillazioni significative del prezzo di uno strumento nel mercato gestito. Le trading venue</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 65-<i>sexies</i>, comma 2, lettera <i>d</i>), e 65-<i>septies</i>, comma 1, del TUF</p>	<p>procedure adottate in materia di meccanismi per fronteggiare la volatilità di cui all'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 2, lettera <i>d</i>), del Testo Unico e agli articoli 18, paragrafo 3, lettera <i>a</i>), e 19 del regolamento delegato (UE) 2017/584, indicando altresì le procedure adottate per la gestione delle situazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento delegato.</p> <p>2. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza dei presidi di cui all'articolo 65-<i>sexies</i>, comma 2, lettera <i>d</i>), del Testo Unico nonché di effettuare le comunicazioni all'ESMA previste in materia, le sedi di negoziazione comunicano alla Consob entro il 15 gennaio di ogni anno, con riferimento ai parametri utilizzati a partire dal primo giorno di negoziazione dello stesso anno, e in occasione di ogni successivo cambiamento, le seguenti informazioni relative ai parametri adottati per sospendere le negoziazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a</i>) lo strumento finanziario o la classe di strumento finanziario interessato; <i>b</i>) una descrizione generale del meccanismo di volatilità; <i>c</i>) informazioni sull'utilizzo di un prezzo di riferimento statico o dinamico da parte della sede di negoziazione; <i>d</i>) il prezzo di riferimento per l'attivazione dei meccanismi per fronteggiare la volatilità, fornendo specifica informativa nel caso in cui venga utilizzato un prezzo di riferimento esterno; <i>e</i>) le soglie per l'attivazione dei meccanismi e delle procedure di sospensione espresse in percentuale rispetto al prezzo di riferimento; <i>f</i>) se prevista, la frequenza degli aggiornamenti dei meccanismi e delle procedure di sospensione; 	<p><i>comunicano alla Consob i meccanismi implementati per prevenire condizioni di negoziazione anormali e fronteggiare la volatilità, in linea con le misure di esecuzione di MiFID II/MiFIR. Tra le altre si segnala l'informativa da fornire alla Consob sui parametri adottati per sospendere le negoziazioni, al fine di consentire alla Consob stessa di trasmettere le dovute informazioni all'ESMA.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>g) la durata delle sospensioni, se predeterminata; h) il meccanismo utilizzato per il riavvio delle negoziazioni.</p>	
<p>Articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/566</p> <p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21-undecies (Comunicazioni in merito al rapporto fra ordini non eseguiti e operazioni)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione per i sistemi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/566 trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai rapporti massimi stabiliti per i coefficienti fra ordini non eseguiti e operazioni, calcolati sulla base della metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2017/566; b) al periodo di calcolo dell'effettivo rapporto fra ordini non eseguiti e operazioni adottato; c) ai meccanismi e alle procedure adottate per il monitoraggio dell'operatività dei membri e partecipanti durante una sessione di negoziazione su ciascun strumento finanziario; d) alle eventuali commissioni o disincentivi previsti al superamento dei rapporti massimi stabiliti per i coefficienti fra ordini non eseguiti ed operazioni. 	<p><i>In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, di MiFID II, il presente articolo detta l'obbligo per le sedi di negoziazione di comunicare alla Consob alcune informazioni, previste dalla normativa europea di livello 2 in materia, relative al tema del rapporto fra ordini non eseguiti e operazioni. La finalità dell'informativa è quella di consentire alla Consob di monitorare il rispetto da parte delle sedi di negoziazione dell'obbligo di dotarsi di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata da sistemi algoritmici di negoziazione, tra cui sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro/partecipante.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 48, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/573</p> <p>Articoli 65-<i>sexies</i>, comma 5, lettera <i>b</i>), e 65-<i>septies</i>, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-<i>duodecies</i> (Comunicazioni in tema di co-ubicazione)</p> <p>1. Le sedi di negoziazione forniscono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, un’informativa in merito:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a</i>) ai servizi di co-ubicazione offerti, distinguendo fra le tipologie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/573, e indicando, ove rilevante, i soggetti terzi che gestiscono il servizio, ovvero ne hanno anche la proprietà, in virtù di un accordo contrattuale o di esternalizzazione con la sede di negoziazione;</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>b</i>) alle misure e ai meccanismi adottati ai fini del monitoraggio dei collegamenti e della latenza di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/573.</p>	<p><i>Nella presente disposizione sono dettati gli obblighi di comunicazione, derivanti dall’articolo 48, paragrafo 8, della MiFID II e specificati dalla normativa europea di livello 2, cui è soggetto il gestore di una sede di negoziazione in merito ai servizi di co-ubicazione offerti.</i></p> <p><i>L’informativa è finalizzata a monitorare il rispetto da parte delle sedi di negoziazione dell’obbligo di garantire che i servizi di co-ubicazione prestati siano equi e non discriminatori.</i></p>
<p>Articolo 49 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2017/588</p> <p>Articoli 65-<i>sexies</i>, comma 5, lettera <i>d</i>), e 65-<i>septies</i>, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-<i>terdecies</i> (Comunicazioni in tema di tick di negoziazione)</p> <p>1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, almeno sette giorni lavorativi prima degli eventi sotto indicati, le seguenti informazioni:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a</i>) in caso di ammissione alle negoziazioni di azioni e certificati di deposito, le stime di cui all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/588;</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>b</i>) in caso di eventi societari, l’indicazione dell’eventuale impatto sul numero medio giornaliero di operazioni sullo strumento finanziario tale da giustificarne una diversa fascia di liquidità, conformemente a quanto indicato all’articolo 4</p>	<p><i>La presente disposizione, in attuazione dell’articolo 49, paragrafo 2, della MiFID II, detta il contenuto dell’informativa dei gestori delle sedi di negoziazione alla Consob in materia di tick di negoziazione. I presenti adempimenti, dettagliati dal livello 2 della regolamentazione europea, sono finalizzati a permettere alla Consob di esercitare le funzioni di controllo in merito alla conformità della determinazione dei tick alla regolamentazione in materia.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	del regolamento delegato (UE) 2017/588.	
<p>Articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 78 del regolamento delegato (UE) 2017/565</p> <p>Articolo 69 del TUF</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21-quaterdecies (Comunicazioni da parte di mercati di crescita per le piccole e medie imprese)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione che intendono registrarsi come mercati di crescita per le piccole e medie imprese secondo quanto indicato dall'articolo 78 del regolamento delegato (UE) 2017/565, trasmettono alla Consob le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> le verifiche effettuate per determinare se almeno il 50% degli emittenti ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione è costituito da piccole e medie imprese; <i>b)</i> l'elenco degli emittenti, indicando per ciascuno di essi: <ul style="list-style-type: none"> <i>i)</i> gli strumenti finanziari (denominazione e codice ISIN) ammessi alla negoziazione; <i>ii)</i> il numero medio di dipendenti; <i>iii)</i> il totale di bilancio; <i>iv)</i> il fatturato annuo netto; <i>c)</i> il regolamento del mercato dal quale risulti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565. <p>2. Le sedi di negoziazione trasmettono, entro il mese di maggio di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, relative all'anno precedente.</p>	<p><i>L'articolo prevede il contenuto della comunicazione con la quale la sede di negoziazione che intenda registrarsi come mercato di crescita per le PMI, ai sensi dell'articolo 33 MiFID II, presenta tale richiesta. L'informativa è finalizzata a consentire alla Consob la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa primaria per tale registrazione.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articoli 38 e 55 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-<i>quinquiesdecies</i> (<i>Accordi con le infrastrutture di post-trading</i>)</p> <p>1. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia i progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di altri Stati membri al fine della compensazione e del regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato e al sistema multilaterale di negoziazione. La comunicazione, da effettuare 45 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i termini ed i contenuti dell'accordo; b) la presenza di collegamenti e dispositivi fra le controparti centrali e i depositari centrali e il mercato regolamentato e il sistema multilaterale di negoziazione; c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione. <p>2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1 i gestori comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia la cessazione dell'operatività degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.</p> <p>3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Consob e la Banca d'Italia tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorità</p>	<p><i>Il presente articolo nel riproporre quanto disposto dall'attuale articolo 14 del Regolamento Mercati, ne estende l'ambito di applicazione soggettivo ai sistemi multilaterali di negoziazione.</i></p> <p><i>Si evidenzia che, in occasione della rifusione delle richiamate previsioni della disciplina di rango regolamentare proposta nell'articolato, è stato abrogato il comma 6 del medesimo articolo 14, relativo agli accordi tra i gestori del mercato e le controparti di Stati extracomunitari, alla luce delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR), dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSDR) e dal regolamento MiFIR.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>di vigilanza degli altri Stati membri.</p> <p>4. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia le informazioni di cui al comma 1, in merito ai progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di paesi terzi.</p>	
	<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione Capo IV Accesso alle sedi di negoziazione</p>	
<p>Articolo 48 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 7, 9, 10 e 22 del regolamento delegato (UE) 2017/584</p> <p>Articolo 65-septies, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Comunicazioni in materia di due diligence su membri e partecipanti ai mercati)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le procedure e i criteri adottati per l'attività di <i>due diligence</i> di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/584 sui membri e partecipanti ai propri mercati; b) una descrizione degli ambienti per le prove di conformità forniti ai propri membri e partecipanti secondo quanto indicato dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/584; c) una descrizione degli ambienti di prova degli algoritmi dei membri e partecipanti di cui all'articolo 	<p><i>Nel presente articolo confluiscono gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa europea, di livello primario e secondario, in capo ai gestori delle sedi di negoziazione relativamente ai membri e partecipanti ai propri sistemi.</i></p> <p><i>Più nel dettaglio l'informativa prevista dai commi 1 e 2 è richiesta alle sedi di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica, le quali sono tenute a effettuare un'attività di due diligence sui membri e partecipanti nonché prove di conformità che garantiscano che gli elementi di base del sistema e gli algoritmi utilizzati dai membri funzionino correttamente e rispettino i requisiti della sede.</i></p> <p><i>Nel comma 3 viene dettato un obbligo generale di trasmissione alla Consob dell'elenco dei membri e partecipanti alle sedi di negoziazione, all'interno del quale dettagliare, tra le altre, alcune informazioni</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584;</p> <p>d) i dispositivi e le procedure adottate per concedere l'autorizzazione all'accesso sponsorizzato ai clienti, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2017/584.</p> <p>2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro aprile di ogni anno, gli esiti delle attività di cui al comma 1, lettera a).</p> <p>3. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento l'elenco dei membri e partecipanti ai mercati, indicando per ciascuno di essi:</p> <p>a) la denominazione e il codice LEI;</p> <p>b) l'eventuale svolgimento, da parte del membro o partecipante, di attività di negoziazione algoritmica;</p> <p>c) l'eventuale utilizzo, da parte del membro o partecipante, di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;</p> <p>d) l'eventuale offerta, da parte del membro o partecipante, dei servizi di accesso diretto al mercato (DMA) o accesso sponsorizzato;</p> <p>e) l'eventuale utilizzo, da parte del membro o partecipante, di servizi di co-ubicazione;</p> <p>f) l'indicazione se trattasi di operatori diversi da SIM, banche, imprese di investimento UE, banche UE o imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter del Testo Unico.</p>	<p><i>relative all'effettuazione di negoziazione algoritmica, all'utilizzo di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e all'offerta dei servizi di accesso diretto al mercato o accesso sponsorizzato, al fine di garantire all'Autorità un'informativa completa e tempestiva rispetto a tali fenomeni.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 17, paragrafo 2, comma 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2017/565</p> <p>Articolo 67-ter, comma 3, lettera e), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22-bis (Comunicazioni in materia di accesso ai mercati)</p> <p>1. I soggetti che implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza trasmettono alla Consob, in sede di istanza di autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento, un documento dettagliato sulle valutazioni effettuate in merito all'implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il periodo di riferimento delle analisi del traffico infragiornaliero di messaggi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565; b) l'ambito di utilizzo, in termini di mercati e strumenti finanziari, delle tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; c) l'eventuale richiesta alle sedi di negoziazioni di stime dell'operatività, secondo quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/565. <p>2. Le banche e le SIM italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, lo svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o l'implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, fornendo gli elementi informativi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data di avvio dell'operatività; b) le sedi di negoziazione, identificate da apposito codice MIC, sulle quali viene svolta l'attività; c) la classe di strumenti finanziari sui quali viene svolta 	<p><i>Il presente articolo detta disposizioni che integrano il quadro informativo in materia di negoziazione algoritmica e implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, prevedendo alcuni obblighi informativi in capo alle banche e alle SIM che utilizzano tali modalità di negoziazione. In particolare sono previste informazioni da trasmettere sia in fase di autorizzazione iniziale, sia al momento dell'avvio dell'operatività e di eventuali successive modifiche. La disciplina in esame si applica anche ai soggetti che beneficiano delle esenzioni citate nel comma 3.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>l'attività;</p> <p>d) l'eventuale svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o l'eventuale implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza tramite accesso elettronico diretto (DEA) al mercato.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai soggetti indicati all'articolo 67-ter, comma 8, del Testo Unico.</p>	
<p>Articolo 17, paragrafo 2, comma 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 5, 7, , 9 e 13 del regolamento delegato (UE) 2017/589</p> <p>Articolo 67-ter, comma 3, lettera e), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22-ter (Comunicazioni in materia di negoziazione algoritmica)</p> <p>1. La funzione di controllo della conformità di banche e SIM italiane che effettuano negoziazione algoritmica informa la Consob, entro il mese di maggio di ciascun anno, in merito:</p> <p>a) alle procedure adottate per l'approvazione, lo sviluppo e l'installazione degli algoritmi di negoziazione, per i loro successivi aggiornamenti nonché per la predisposizione delle soluzioni ai problemi eventualmente individuati durante il monitoraggio;</p> <p>b) alle metodologie definite per sviluppare e testare i propri algoritmi di negoziazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/589.</p> <p>2. La medesima funzione di controllo della conformità di banche e SIM italiane che effettuano negoziazione algoritmica trasmette tempestivamente alla Consob:</p> <p>a) la relazione di convalida redatta all'interno del processo di autovalutazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento</p>	<p><i>Il presente articolo completa il quadro informativo relativo alla negoziazione algoritmica chiedendo alla funzione di controllo di conformità di banche e SIM che effettuano negoziazione algoritmica di trasmettere annualmente una serie di informazioni relative alle procedure e alle metodologie relative all'approvazione, allo sviluppo e ai test dei propri algoritmi.</i></p> <p><i>Vengono disciplinati, inoltre, in linea con la regolamentazione europea di secondo livello in materia, l'invio della relazione di convalida - a valle del processo di valutazione della conformità complessiva ai requisiti previsti per la negoziazione algoritmica - e la trasmissione degli esiti delle verifiche annuali sul sistema automatizzato di sorveglianza per l'individuazione delle manipolazioni di mercato.</i></p> <p><i>L'ultimo comma estende l'obbligo informativo in esame anche ai soggetti che beneficiano delle esenzioni previste nella richiamata normativa primaria, tenendo conto nella formulazione della possibilità che questi ultimi non abbiano istituito la</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>delegato (UE) 2017/589;</p> <p>b) gli esiti della verifiche annuali effettuate sul sistema automatizzato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/589 e sui meccanismi di continuità operativa, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.</p> <p>3. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono trasmesse anche dai soggetti indicati all'articolo 67-ter, comma 8, del Testo Unico.</p>	<p><i>funzione di controllo di conformità.</i></p>
<p>Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/589</p> <p>Articolo 67-ter, comma 6, lettera c), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22-quater (Comunicazioni in materia di accesso elettronico diretto)</p> <p>1. La funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione lo notifica alla Consob e alla sede di negoziazione medesima.</p> <p>2. La medesima funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto comunica alla Consob:</p> <p>a) le violazioni delle regole, le condizioni di negoziazione anomale e i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato individuati a seguito dei controlli previsti dall'articolo 13, comma 6, lettera a);</p> <p>b) su richiesta ed entro il mese di maggio di ciascun anno, una descrizione dei sistemi e dei controlli di cui all'articolo 13, commi 4 e 6.</p> <p>3. La funzione di controllo della conformità di Sim e banche</p>	<p><i>Il presente articolo detta, in linea con le norme europee di secondo livello in materia, gli obblighi comunicativi che incombono sulle banche e SIM italiane con riguardo all'accesso elettronico diretto. Anche in questo caso, come nell'articolo precedente, si è ritenuto opportuno attribuire alla funzione di controllo di conformità l'obbligo di provvedere alle comunicazioni nei confronti dell'autorità.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	italiane che forniscono un accesso elettronico diretto trasmette tempestivamente alla Consob gli esiti della valutazioni annuali effettuate in materia di adeguatezza dei sistemi e dei controlli dei clienti, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/589.	
	<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione Capo V Mercati extra-UE di strumenti finanziari</p>	
Articolo 70, comma 4, del TUF	<p style="text-align: center;"><i>Art. 22-quinquies</i> <i>(Istanza di riconoscimento di mercati extra-UE e comunicazioni degli operatori che vi accedono)</i></p> <p>1. I gestori di mercati extra-UE che intendono chiedere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del Testo Unico presentano alla Consob una istanza di riconoscimento contenente tutte le informazioni utili per consentire l'accertamento delle condizioni indicate all'articolo 70, comma 3, del Testo Unico. L'istanza contiene, quantomeno, informazioni in merito ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) disciplina cui il mercato e i relativi partecipanti sono soggetti ai sensi della normativa dello Stato di origine, ivi compresi i poteri regolamentari, informativi, ispettivi e di intervento attribuiti all'Autorità competente; b) struttura del gruppo di appartenenza del gestore; c) programma di attività, incluse le modalità di offerta del servizio in Italia; d) struttura organizzativa del mercato e del relativo 	<p><i>Il presente articolo disciplina alcuni profili relativi all'operatività di mercati extra-UE sul territorio della Repubblica alle condizioni previste dall'articolo 70, comma 1, del Testo Unico. Si prevede innanzitutto un set di informazioni minime (l'elenco non è esaustivo) che devono essere presentate alla Consob in sede di istanza di riconoscimento. L'elenco è stato stilato in relazione al giudizio di equivalenza cui è tenuta la Consob ai sensi dell'articolo 70, comma 3, anche in relazione all'esperienza maturata nel tempo dall'Autorità. Il secondo comma prevede, poi, alcuni obblighi informativi a carico dei soggetti che accedono a tali mercati, già peraltro contenuti nell'articolo 35 del vigente Regolamento Mercati. In merito alla disposizione da ultimo richiamata, si segnala che si è proceduto a una semplificazione della regolamentazione ivi contenuta, visto che parte della materia confluisce oggi a livello di legislazione</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>gestore;</p> <p><i>e)</i> articolazione delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali e misure organizzative adottate in materia di sicurezza e limiti di accesso (<i>cyber-security</i>);</p> <p><i>f)</i> strumenti finanziari negoziati sul mercato e relative condizioni di ammissione a negoziazione;</p> <p><i>g)</i> tipologie di operatori che possono essere ammessi a negoziazione e modalità di partecipazione alle negoziazioni;</p> <p><i>h)</i> caratteristiche microstrutturali della piattaforma di negoziazione, tra cui modalità e criteri di conclusione dei contratti, modalità di formazione dei prezzi e presidi adottati dal mercato in merito alle negoziazioni algoritmiche;</p> <p><i>i)</i> eventuale esternalizzazione di funzioni operative a terzi e presidi adottati per assicurarne il controllo e la conformità alla normativa dello Stato di origine;</p> <p><i>j)</i> ruolo e caratteristiche delle controparti centrali ed eventuale offerta di servizi a partecipanti stabiliti nell'Unione europea.</p> <p>2. Coloro che accedono ai mercati extra-UE riconosciuti ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del Testo Unico ne danno comunicazione alla Consob entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dell'operatività in detti mercati, tramettendo le seguenti informazioni: <i>a)</i> mercato estero al quale l'operatore ha aderito; <i>b)</i> modalità tecniche di realizzazione del collegamento con il mercato; <i>c)</i> data di inizio dell'operatività in tale mercato; <i>d)</i> categorie di strumenti finanziari oggetto dell'attività di negoziazione. Essi comunicano altresì alla Consob ogni modifica intervenuta rispetto a quanto inizialmente comunicato, nonché</p>	<p><i>primaria (articolo 67 TUF).</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	l'eventuale cessazione dell'operatività in tali mercati.	
	Parte III SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI Titolo I Disciplina dei servizi di comunicazione dati	
<p>Articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 79-bis, comma 4, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Domanda di autorizzazione)</p> <p>1. I soggetti che intendono operare in qualità di fornitore di un servizio di comunicazione dati presentano domanda di autorizzazione alla Consob nella quale, conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110, sono contenute tutte le informazioni di cui la Consob necessita per accertarsi che il soggetto medesimo abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Parte III, Titolo I-ter, del Testo Unico, tra cui la data di presumibile avvio del servizio di comunicazione dati e il nominativo e il contatto di un referente in grado di fornire, se necessario, le informazioni e i chiarimenti necessari.</p> <p>2. La Consob fornisce comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa delle informazioni richieste.</p>	<p><i>I canali (e i relativi gestori) utilizzati per l'adempimento degli obblighi di trasparenza (Approved Publication Arrangement – APA), per l'adempimento degli obblighi di transaction reporting (Approved Reporting Mechanism – ARM) e per il consolidamento delle informazioni (Consolidated Tape Provider – CTP) diventano nel quadro MiFID II nuovi soggetti vigilati. Pertanto, i soggetti che intendono svolgere servizi di comunicazione dati (Data Reporting Services Providers - DRSP, ovvero APA, ARM o CTP) dovranno presentare una domanda di autorizzazione alla Consob, così come previsto dagli articoli 79 e 79-bis del TUF.</i></p> <p><i>In attuazione della delega di cui all'articolo 79-bis, comma 4, del Testo Unico, l'articolo proposto introduce pertanto disposizioni specifiche al fine di individuare il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione ad operare in qualità di servizio di comunicazione dati.</i></p> <p><i>A tal fine, si è anche tenuto conto dell'immediata cogenza della disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/571 e del regolamento di esecuzione 2017/1110, richiamati nel testo della disposizione, i</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
		<i>quali prevedono norme di dettaglio direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale – ossia senza richiedere una attività di “recepimento” e/o trasposizione – in particolare per quanto riguarda le procedure e le informazioni che i servizi di comunicazione dati sono tenuti a fornire all'autorità nazionale competente in sede di autorizzazione.</i>
<p>Articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 79-ter, comma 4, lettera a), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Requisiti dell'organo di amministrazione)</i></p> <p>1. Ai fini del rispetto dell'articolo 79-ter, comma 1, del Testo Unico, i membri dell'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano i requisiti definiti dall'ESMA in attuazione dell'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.</p>	<p><i>L'articolo disciplina i requisiti di cd. “idoneità” dei membri dell'organo di amministrazione dei gestori di servizi di comunicazione dati (APA, ARM e CTP), previsti dall'articolo 79-ter, comma 1, del TUF.</i></p> <p><i>Occorre, a tale riguardo, ricordare che l'articolo 63, paragrafo 2, della MiFID II incarica l'ESMA di elaborare degli orientamenti al fine di guidare la valutazione di tali requisiti di idoneità.</i></p> <p><i>L'articolo proposto, pertanto, richiama espressamente i sopra descritti Orientamenti, al fine di garantirne l'attuazione nell'ordinamento nazionale e la valorizzazione nell'ambito della disciplina dei servizi di comunicazione dati.</i></p>
<p>Articolo 64, commi 1, 4 e 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 79-quater, comma 2, lettera a), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Requisiti organizzativi per gli APA)</i></p> <p>1. Gli APA adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli secondo quanto previsto dal capo VI del</p>	<p><i>L'articolo proposto recepisce le disposizioni di dettaglio previste dalla direttiva MiFID II con specifico riguardo ai requisiti organizzativi per i dispositivi di pubblicazione autorizzati.</i></p> <p><i>Infatti, l'articolo 64, paragrafi 1, 3, 4 e 5, MiFID II prevede norme di dettaglio in merito all'organizzazione, alla governance e alla gestione dei conflitti di interesse da parte degli APA,</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>regolamento delegato (UE) 2017/565.</p> <p>2. Le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte degli APA.</p> <p>3. Gli APA adottano e mantengono politiche, sistemi e dispositivi adeguati per essere in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diffondere in modo efficiente e coerente le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; b) garantire un rapido accesso alle informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti. <p>4. Gli APA adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione.</p> <p>5. Gli APA si avvalgono di sistemi che permettono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificare efficacemente la completezza dei report delle operazioni concluse; b) identificare le omissioni e gli errori palesi e chiedere la ritrasmissione di eventuali <i>report</i> errati. 	<p><i>unitamente a requisiti di natura operativa. Tali norme sono state solo parzialmente recepite a livello di normativa primaria. Pertanto, l'articolo proposto prevede che gli APA debbano porre in essere specifici dispositivi e procedure al fine di consentire la pubblicazione tempestiva delle informazioni post-negoziato da parte delle imprese di investimento, sia con riferimento agli strumenti finanziari equity e equity-like, sia in relazione agli strumenti non-equity, e garantirne l'accesso. Sono inoltre introdotte misure per garantire la sicurezza, la completezza, la qualità e l'integrità dei dati, oltre che la riservatezza degli stessi prima della pubblicazione.</i></p> <p><i>Il regolamento delegato (UE) 2017/571 contiene poi ulteriori specificazioni di dettaglio, le quali sono direttamente applicabili e pertanto non vengono riprodotte nel corpo dell'articolo in esame.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 79-<i>quater</i>, comma 2, lettera b), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Informazioni minime rese pubbliche dagli APA)</i></p> <p>1. Le informazioni rese pubbliche dall'APA indicano quantomeno gli aspetti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'identificativo dello strumento finanziario; b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione; c) il volume della transazione; d) l'ora in cui è avvenuta la transazione; e) l'ora in cui è stata comunicata la transazione; f) la misura del prezzo della transazione; g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se l'operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice «SI» o altrimenti il codice «OTC»; h) se del caso, l'indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche. 	<p><i>Il presente articolo dà attuazione alle disposizioni della MiFID II (in particolare, l'articolo 64, paragrafo 2) che individuano in dettaglio il contenuto delle informazioni pubblicate dai dispositivi di pubblicazione autorizzati.</i></p> <p><i>Il regolamento delegato (UE) 2017/571 contiene poi ulteriori specificazioni di dettaglio, le quali sono direttamente applicabili e pertanto non vengono riprodotte nel corpo dell'articolo in esame.</i></p>
<p>Articolo 65, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 79-<i>quater</i>, comma 2, lettera a), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Requisiti organizzativi per i CTP)</i></p> <p>1. I CTP adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli.</p> <p>2. Le informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del</p>	<p><i>L'articolo proposto rappresenta norma speculare all'articolo 25 in materia di dispositivi di pubblicazione autorizzati, prevedendo analoghi requisiti per i CTP, declinati tenendo conto delle specificità di tali soggetti, nel recepimento delle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 65, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della MiFID II in materia di requisiti organizzativi dei sistemi consolidati di pubblicazione.</i></p> <p><i>Il regolamento delegato (UE) 2017/571 contiene poi ulteriori specificazioni di dettaglio, le quali sono</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>regolamento (UE) n. 600/2014 sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dei CTP.</p> <p>3. I CTP adottano e mantengono procedure, sistemi e dispositivi adeguati per essere in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diffondere in modo efficiente e coerente le informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; b) garantire un rapido accesso alle informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato. <p>4. I CTP adottano e mantengono efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato.</p>	<p><i>direttamente applicabili e pertanto non vengono riprodotte nel corpo dell'articolo in esame.</i></p>
<p>Articolo 65, paragrafi 1, 2, e 3, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 79-quater, comma 2, lettera b), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Informazioni minime rese pubbliche dai CTP)</i></p> <p>1. Le informazioni rese pubbliche dal CTP in conformità degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'identificativo dello strumento finanziario; b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione; c) il volume della transazione; d) l'ora in cui è avvenuta la transazione; e) l'ora in cui è stata comunicata la transazione; 	<p><i>Simmetricamente a quanto disciplinato per i dispositivi di pubblicazione autorizzati, il presente articolo recepisce le puntuali disposizioni della direttiva con riguardo alle informazioni che i sistemi consolidati di pubblicazione sono tenuti a rendere pubbliche, prevedendo due set minimi di dettagli da pubblicare, a seconda che si tratti di operazioni aventi ad oggetto strumenti equity ed equity-like ovvero strumenti non-equity.</i></p> <p><i>In aggiunta, si recepisce la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 65 MiFID II, che richiede il</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p><i>f)</i> la misura del prezzo della transazione;</p> <p><i>g)</i> il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;</p> <p><i>h)</i> se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all'impresa di investimento è all'origine della decisione di investimento e dell'esecuzione della transazione;</p> <p><i>i)</i> se del caso, l'indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche;</p> <p><i>j)</i> in caso di esenzione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta la transazione.</p> <p>2. Le informazioni rese pubbliche dal CTP in conformità degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:</p> <p><i>a)</i> l'identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;</p> <p><i>b)</i> il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;</p> <p><i>c)</i> il volume della transazione;</p> <p><i>d)</i> l'ora in cui è avvenuta la transazione;</p> <p><i>e)</i> l'ora in cui è stata comunicata la transazione;</p> <p><i>f)</i> la misura del prezzo della transazione;</p> <p><i>g)</i> il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;</p> <p><i>h)</i> se del caso, l'indicazione che la transazione era</p>	<p><i>consolidamento dei dati per tutte le sedi di negoziazione e gli APA autorizzati, nonché per tutti gli strumenti finanziari specificati dagli articoli rilevanti del regolamento delegato (UE) 2017/571. Il regolamento delegato (UE) 2017/571 contiene poi ulteriori specificazioni di dettaglio, le quali sono direttamente applicabili e pertanto non vengono riprodotte nel corpo dell'articolo in esame.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>soggetta a condizioni specifiche.</p> <p>3. I CTP garantiscono che i dati forniti sono consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli APA autorizzati e per gli strumenti finanziari specificati negli articoli 15 e 20 del regolamento delegato (UE) 2017/571.</p>	
<p>Articolo 66, paragrafi 1, 3, e 4, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 79-<i>quater</i>, comma 2, lettera a), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>(Requisiti organizzativi per gli ARM)</i></p> <p>1. Gli ARM adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per comunicare le informazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 il più rapidamente possibile e comunque non oltre la chiusura del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo la transazione. Tali informazioni sono comunicate conformemente ai requisiti del medesimo articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.</p> <p>2. Gli ARM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse.</p> <p>3. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificare efficacemente la completezza dei report delle operazioni; b) identificare omissioni ed errori palesi causati dall'impresa di investimento e, qualora si verificano 	<p><i>In ossequio alla scelta operata nell'ambito dell'adeguamento della normativa primaria di attuare nella sede regolamentare le norme di maggior dettaglio, le disposizioni qui contenute danno attuazione alle puntuali previsioni della MiFID II in materia di requisiti organizzativi dei meccanismi di segnalazione.</i></p> <p><i>Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già previste in materia di APA e CTP, che attengono alla predisposizione di procedure e dispositivi per garantire la tempestiva comunicazione delle informazioni e la sicurezza, la qualità e la riservatezza dei dati.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali report errati.</p> <p>4. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere alla Consob report delle operazioni corretti e completi.</p>	
	<p style="text-align: center;">Parte III SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati</p>	
<p>Articolo 63, paragrafo 3 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 79-ter, comma 4, lettera b), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Comunicazioni in materia di requisiti organizzativi e degli esponenti aziendali)</i></p> <p>1. I fornitori dei servizi di comunicazione dati trasmettono alla Consob, in sede di autorizzazione e in occasione di ogni successivo cambiamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'identità di tutti i membri del proprio organo di amministrazione; b) le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 79-ter, commi 1 e 3, del Testo Unico e all'articolo 24 del presente regolamento. <p>2. I fornitori dei servizi di comunicazione dati trasmettono annualmente alla Consob la composizione aggiornata dell'organo di amministrazione con l'indicazione, per ciascun amministratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del numero di incarichi di amministratore che il 	<p><i>Al fine di consentire alla Consob di svolgere la propria attività di vigilanza sul rispetto dei requisiti applicabili ai servizi di comunicazione dati, il Titolo II della Parte III individua gli obblighi di comunicazione posti in capo a tali soggetti sia in sede di autorizzazione che nel prosieguo dell'attività.</i></p> <p><i>In particolare, seguendo l'ordine del Titolo precedente, gli obblighi informativi sono suddivisi in due diversi articoli, che individuano rispettivamente gli obblighi di comunicazione relativi alla governance dei soggetti in parola e quelli attinenti al rispetto dei requisiti operativi sopra identificati.</i></p> <p><i>L'articolo in esame si occupa dunque di specificare le comunicazioni dovute nei confronti della Consob con specifico riferimento ai requisiti dell'organo di amministrazione e dei soggetti apicali.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>membro dell'organo di amministrazione detiene, distinguendo fra gli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo;</p> <p>b) degli incarichi di amministratore eventualmente ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del servizio di comunicazione dati detiene una partecipazione.</p> <p>3. L'organo di amministrazione dei fornitori dei servizi di comunicazione dati inviano alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:</p> <p>a) attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;</p> <p>b) procedure per l'informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione;</p> <p>c) metodologie introdotte per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;</p> <p>d) presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni gestite;</p> <p>e) misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate.</p> <p>4. I fornitori dei servizi di comunicazione dati comunicano senza indugio alla Consob l'identità degli esponenti aziendali nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del servizio, e ogni successivo cambiamento nell'identità di tali soggetti.</p>	<p><i>Siffatti obblighi informativi sono stati in parte allineati agli adempimenti richiesti ai sensi dell'articolo 20-quater ai gestori dei mercati regolamentati.</i></p> <p><i>Vengono dunque identificati:</i></p> <p>(i) <i>obblighi di comunicazione dovuti in fase di autorizzazione e in occasione di successivi cambiamenti, al fine di consentire alla Consob di identificare i membri dell'organo di amministrazione e il relativo possesso dei requisiti;</i></p> <p>(ii) <i>obblighi di comunicazione annuali, per consentire alla Consob di verificare, da un lato, che i membri dell'organo di amministrazione dedichino il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, e, dall'altro, la sussistenza di procedure e presidi organizzativi per il controllo sulla gestione, lo scambio di informazioni e l'accountability ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, il buon funzionamento del servizio, il controllo sulle informazioni gestite e il contenimento dei rischi;</i></p> <p>(iii) <i>obblighi di comunicazione ad evento, attinenti l'identità degli esponenti aziendali e ogni relativo successivo cambiamento e copia dei verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione relative alla nomina di tali soggetti, nonché alcuni eventi societari rilevanti in materia;</i></p> <p>(iv) <i>obblighi di comunicazione su richiesta</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>5. I fornitori dei servizi di comunicazione dati trasmettono entro 30 giorni alla Consob copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte.</p> <p>6. La Consob può richiedere, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.</p> <p>7. I fornitori dei servizi di comunicazione dati inviano alla Consob:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i documenti attestanti le convocazioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea qualora abbiamo ad oggetto le materie disciplinate dal presente articolo, contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto delle convocazioni; b) gli accordi, sottoposti all'organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti. 	<p><i>della Consob, al fine di consentire la valutazione, se ritenuto opportuno, della persistenza dei requisiti dei componenti dell'organo di amministrazione.</i></p>
<p>Articoli 64, 65 e 66 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 1; 6, paragrafo 4; 7, paragrafo 2; 8, paragrafi 6 e 7; 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 3, del regolamento delegato</p>	<p>Art. 30-bis (Comunicazioni in materia di requisiti operativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571, i fornitori di servizi di comunicazione dati trasmettono alla Consob, nel mese di maggio di ciascun</p>	<p><i>L'articolo proposto riunisce gli obblighi di comunicazione posti in capo ai fornitori di servizi di comunicazione dati, al fine di consentire alla Consob di vigilare sul rispetto dei requisiti operativi identificati dalla normativa europea di secondo livello (regolamento delegato (UE) 2017/571), e non rifiuta nel Regolamento in quanto direttamente</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
(UE) 2017/571	<p>anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli esiti della valutazione sulla qualità dei dispositivi in materia di continuità operativa predisposti dal terzo prestatore di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/571, indicando gli eventuali miglioramenti richiesti; b) gli esiti dei riesami periodici delle infrastrutture tecniche impiegate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/571, le iniziative intraprese o che si intende intraprendere per fronteggiare le carenze riscontrate e le relative tempistiche; c) gli esiti delle prove di stress di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/571, le iniziative intraprese o che si intende intraprendere per fronteggiare le carenze riscontrate e le relative tempistiche; d) i meccanismi e le procedure adottate per assicurare una scalabilità sufficiente dei sistemi secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/571; e) gli esiti del monitoraggio dei sistemi informatici di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/571; f) gli esiti delle riconciliazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/571; g) gli esiti del monitoraggio dei sistemi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/571. 	<p><i>applicabili, con particolare riguardo alla predisposizione degli opportuni presidi per assicurare il buon funzionamento del servizio svolto, alle criticità riscontrate e alle misure adottate per fronteggiarle.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">PARTE IV LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI Titolo I Disciplina dei limiti di posizione in strumenti derivati su merci</p>	
<p>Articoli 57, paragrafi 1, 2 e 4, e 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 68, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci)</i></p> <p>1. I limiti di posizione di cui all'articolo 68 del Testo Unico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato; b) garantiscono la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i «prezzi a pronti» delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti; c) non si applicano alle posizioni detenute da un'entità non finanziaria, o per conto della stessa, e con capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale di tale entità non finanziaria; d) specificano chiare soglie quantitative dell'entità massima di una posizione in uno strumento derivato su merci che una persona può detenere. <p>2. Le persone che detengono posizioni in un uno strumento derivato su merci ovvero quote di emissioni o strumenti</p>	<p><i>Nell'articolo in esame, che apre il primo titolo della parte quarta dedicata ai limiti di posizione in strumenti derivati su merci e ai relativi controlli, sono riprodotte le disposizioni di dettaglio, contenute nella MiFID II, funzionali alla definizione dei limiti stessi, non attuate a livello di normativa primaria.</i></p> <p><i>L'articolo 68 del TUF, infatti, prevede soltanto il potere per la Consob di applicare un regime di limiti di posizioni, in conformità con la metodologia di calcolo identificata dall'ESMA, e recepisce la procedura prevista a livello europeo per la deliberazione di tali limiti. É pertanto necessario introdurre nel Regolamento disposizioni attuative del suddetto potere, con specifico riferimento ai criteri da applicare nella definizione dei limiti di posizione e alla classificazione dei soggetti che operano sulle sedi di negoziazione, funzionali all'applicazione degli stessi. L'articolo proposto inoltre recepisce la previsione della MiFID II relativa alla necessità del riesame dei limiti identificati in presenza di cambiamenti rilevanti.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>derivati delle stesse, sono classificate dal gestore della sede di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, tenendo conto di eventuali autorizzazioni applicabili, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> imprese di investimento o enti creditizi; <i>b)</i> fondi di investimento, sia in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE, sia di gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti dalla direttiva 2011/61/CE; <i>c)</i> altri istituti finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, quali definite dalla direttiva 2009/138/CE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE; <i>d)</i> le imprese commerciali; <i>e)</i> nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, gli operatori per i quali sussiste l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE. <p>3. La Consob riesamina i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante dell'offerta consegnabile o delle posizioni aperte o altri cambiamenti rilevanti nel mercato, in base alla determinazione dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte da parte dell'autorità competente, e ridefinisce i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall'ESMA.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">PARTE IV LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione sui limiti di posizione e sui controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci</p>	
<p>Articolo 58, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/591</p> <p>Articolo 68-<i>quater</i>, comma 4, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Comunicazioni in materia di limiti di posizione)</i></p> <p>1. La relazione di cui all'articolo 68-<i>quater</i>, comma 1, del Testo Unico specifica il numero delle posizioni lunghe e corte per le differenti categorie di persone, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità al comma 3.</p> <p>2. I gestori di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse, forniscono alla Consob, almeno una volta al giorno, una scomposizione completa delle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione.</p> <p>3. Per consentire alla Consob la determinazione dei limiti di posizione e il loro riesame ai sensi dell'articolo 31, comma 3, le sedi di negoziazione informano la Consob quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci raggiunge le quantità di lotti o il numero di titoli emessi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento</p>	<p><i>Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 68-<i>quater</i>, comma 4, lettera a), del Testo Unico, le disposizioni proposte individuano il contenuto specifico, i termini e le modalità dei principali obblighi di comunicazione, strumentali all'individuazione dei limiti di posizione da parte della Consob, in attuazione di quanto previsto dalla MiFID II e dalle norme di dettaglio del regolamento delegato (UE) 2017/591.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>delegato (UE) 2017/591 indicando:</p> <p><i>a)</i> per gli strumenti derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i)</i> se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi ha superato i 10.000 lotti ma è inferiore ai 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi; <i>ii)</i> se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi ha superato i 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi; <i>iii)</i> se, dopo aver superato una delle soglie indicate nelle lettere <i>i)</i> e <i>ii)</i>, il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi torna ad essere inferiore alla stessa soglia per tre mesi consecutivi. <p><i>b)</i> per gli strumenti derivati su merci definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera <i>c)</i>, della direttiva 2014/65/UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i)</i> se il numero totale di titoli emessi ha superato i 10 milioni ma risulta inferiore ai 20 milioni per un periodo di tre mesi consecutivi; <i>ii)</i> se il numero totale di titoli emessi ha superato i 20 milioni per tre mesi consecutivi; <i>iii)</i> se, dopo aver superato una delle soglie indicate nelle lettere <i>i)</i> e <i>ii)</i>, il numero dei titoli emessi torna ad essere inferiore alla stessa soglia per tre mesi consecutivi. 	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento delegato 2017/591</p> <p>Articolo 68, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32-bis <i>(Comunicazioni in tema di fattori pertinenti ai fini del calcolo dei limiti di posizione)</i></p> <p>1. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di posizione in funzione dell'impatto potenziale dei fattori di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 del regolamento delegato (UE) 2017/591 sull'integrità del mercato dello strumento derivato e della relativa merce sottostante, nonché della volatilità dei mercati pertinenti, di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento delegato, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla scadenza degli strumenti derivati su merci di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/591; b) all'offerta consegnabile della merce sottostante di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/591; c) alle posizioni aperte complessive di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/591; d) al numero dei partecipanti al mercato di cui all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2017/591; e) alle caratteristiche del mercato delle merci sottostanti di cui all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2017/591; f) alla volatilità dei mercati pertinenti di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2017/591. 	<p><i>Gli articoli richiamati del regolamento delegato (UE) 2017/591, direttamente applicabili, prevedono alcune circostanze che richiedono un adeguamento dei limiti di posizione, ad esempio in funzione della scadenza dei contratti derivati su merci o delle caratteristiche del mercato sottostante.</i></p> <p><i>Al fine di consentire alla Consob di procedere con l'adeguamento dei limiti identificati, l'articolo proposto prevede pertanto specifici obblighi di comunicazione, che ripercorrono le circostanze identificate nel regolamento delegato, richiedendo per ciascuna di esse informazioni specifiche.</i></p>
<p>Articolo 57, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32-ter <i>(Comunicazioni in materia di controllo del rispetto dei limiti)</i></p>	<p><i>Nell'articolo viene data compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva europea, parzialmente</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 68-ter, comma 2, del TUF</p>	<p><i>di posizione)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione informano la Consob, in sede di avvio dell'operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, dei sistemi e controlli posti in essere sulla gestione delle posizioni su derivati su merci, tenendo conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti negoziati.</p>	<p><i>recepite a livello di normativa primaria, che richiedono ai gestori delle sedi di negoziazione di informare dettagliatamente l'autorità di vigilanza in merito ai controlli sulla gestione delle posizioni concernenti derivati su merci.</i></p>
<p>Articolo 57, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 68, comma 2, del TUF</p>	<p><i>Art. 32-quater</i> <i>(Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione)</i></p> <p>1. L'entità non finanziaria di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2017/591 che detiene una posizione in uno strumento derivato su merci, qualora l'assunzione di posizione sia finalizzata alla riduzione del rischio che scaturisce dall'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere alla Consob l'esenzione prevista dall'articolo 68, comma 2, del Testo Unico trasmettendo le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/591.</p> <p>2. L'entità non finanziaria comunica tempestivamente alla Consob i cambiamenti significativi della natura o del valore delle attività commerciali dalla stessa condotte, qualora pertinenti ai fini delle informazioni di cui al comma 1 già fornite e presenta una nuova domanda di esenzione qualora intenda continuare ad avvalersene.</p> <p>3. La Consob approva o respinge la domanda di esenzione entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione all'entità</p>	<p><i>Vengono disciplinati in tale articolo la procedura per chiedere l'autorizzazione, finalizzata ad ottenere l'esenzione dall'applicazione dei limiti di posizione in strumenti derivati su merci di cui all'articolo 68, comma 2, del Testo Unico, e i connessi obblighi informativi.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>non finanziaria.</p> <p>4. I soggetti di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob una richiesta di autorizzazione comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale, fornendo una dettagliata descrizione e valutazione delle condizioni e circostanze di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592.</p>	
	<p style="text-align: center;">PARTE V TRASPARENZA DELLE NEGOZIAZIONI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI Titolo I Disciplina della trasparenza delle negoziazioni</p>	
<p>Articoli 4, 7, 9 e 11 del regolamento n. 600/2014</p> <p>Articolo 74, comma 2, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33 <i>(Autorizzazione delle deroghe alla trasparenza delle negoziazioni)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione che intendono utilizzare le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione ovvero prevedere il differimento della trasparenza post-negoziazione trasmettono alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia specifica istanza di autorizzazione. Le deroghe alla trasparenza autorizzate trovano espressione in una modifica alla regolamentazione del mercato.</p> <p>2. Le sedi di negoziazione che intendono utilizzare deroghe alla trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto strumenti</p>	<p><i>Ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 di MiFIR, le autorità competenti possono concedere ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione specifiche esenzioni/deroghe (waiver) rispetto all'obbligo di pubblicare le informazioni pre-trade, in presenza di condizioni specifiche, dettate nel Regolamento medesimo e nei regolamenti delegati (UE) 2017/583 e 2017/587 del 14 luglio 2016 in maniera differenziata per strumenti finanziari azionari (equity) e assimilabili ad essi (equity-like) e non rappresentativi di capitale (non-equity). Anche per quanto concerne le informazioni di post-trade da rendere pubbliche, le autorità competenti possono concedere ai gestori del mercato</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione specificato all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 e altri strumenti per i quali non esiste un mercato liquido, determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/583, trasmettono alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, istanza di autorizzazione per ciascuna classe di attività identificata nell'Allegato III del medesimo regolamento delegato.</p> <p>3. Gli internalizzatori sistematici notificano alla Consob l'intenzione di derogare agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 600/2014 con riferimento agli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale allegando una valutazione in forma scritta del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento.</p>	<p><i>e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione di pubblicare le informazioni con un predeterminato tempo di ritardo (per tipologie di strumenti finanziari) anziché nel lasso temporale predefinito da MIFIR, purché ne ricorrano le condizioni appositamente dettate.</i></p> <p><i>L'articolo proposto prevede pertanto l'inoltro di specifica richiesta di autorizzazione alla Consob da parte delle sedi di negoziazione, al fine di ottenere l'esenzione dall'applicazione del nuovo regime di trasparenza introdotto da MiFIR e, in particolare per avvalersi delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione ovvero differire quella post-negoziazione.</i></p> <p><i>Si propone inoltre l'inserimento di una disposizione specifica al fine di chiarire che l'istanza di autorizzazione relativa alla deroga alla trasparenza in materia di strumenti illiquidi deve essere presentata per ciascuna classe di attività identificata nell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583. Tale specificazione recepisce nel testo del Regolamento le indicazioni interpretative fornite dall' ESMA nell'ambito della Q&A 2, Section 5, del documento di "Q&A on MiFID II and MiFIR transparency topics". Ciò al fine di guidare le sedi di negoziazione nella presentazione delle suddette istanze.</i></p> <p><i>In attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del MiFIR viene previsto un obbligo di notifica a carico degli internalizzatori sistematici che vogliono usufruire di una deroga alla trasparenza</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
		<i>pre-trade per gli strumenti non-equity.</i>
	<p style="text-align: center;">PARTE V TRASPARENZA DELLE NEGOZIAZIONI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione in materia di trasparenza delle negoziazioni e segnalazione di operazioni su strumenti finanziari</p>	
<p>Articoli 4, 5 e 9 del regolamento n. 600/2014</p> <p>Articolo 74, comma 2, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Comunicazioni in merito alle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione)</i></p> <p>1. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto da parte della sede di negoziazione delle condizioni di utilizzo delle deroghe, i gestori delle sedi di negoziazione che intendono richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno 5 mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, specifica istanza accompagnata da una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:</p>	<p><i>Come sopra indicato, il regolamento MiFIR e le citate disposizioni attuative prevedono la possibilità per le autorità competenti di concedere delle deroghe dal regime di trasparenza pre-negoziazione. In aggiunta, sia il MiFIR che il regolamento delegato (UE) 2017/577 del 13 giugno 2016 prevedono un meccanismo del massimale sul volume (cosiddetto Double Volume Cap – DVC) per limitare l'incidenza dell'utilizzo delle esenzioni rispetto alla trasparenza pre-negoziazione.</i></p> <p><i>Le disposizioni contenute nell'articolo proposto disciplinano dunque la procedura dell'istanza di autorizzazione e regolano alcuni aspetti connessi a tale istanza, dettagliando puntualmente il contenuto delle rispettive domande.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga;</p> <p>b) la data di entrata in vigore della deroga;</p> <p>c) la tipologia di deroga, fra quelle indicate all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l'istanza;</p> <p>d) l'indicazione dell'eventuale presenza di una combinazione di tipologie di deroghe diverse;</p> <p>e) l'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;</p> <p>f) la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2017/587;</p> <p>g) l'indicazione dell'eventuale considerazione delle transazioni ai fini del calcolo delle soglie applicabili per il meccanismo del massimale sul volume di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 600/2014;</p> <p>h) i meccanismi e le procedure che consentono ai gestori delle sedi di negoziazione di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.</p> <p>2. Fermo restando quanto indicato dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori delle sedi di negoziazione autorizzati all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), punto i), del medesimo trasmettono alla Consob le informazioni in merito ai meccanismi e alle procedure implementate per garantire che la percentuale delle negoziazioni consentita in base</p>	<p><i>Sulla base del riparto di competenze stabilito nel TUF, si chiarisce inoltre che le informazioni relative alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato sono trasmesse anche alla Banca d'Italia.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non sia superata in nessuna circostanza.</p> <p>3. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto da parte della sede di negoziazione delle condizioni di utilizzo delle deroghe, i gestori delle sedi di negoziazione che intendono richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno 5 mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, specifica istanza accompagnata da una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga; <i>b)</i> la data di entrata in vigore della deroga; <i>c)</i> la tipologia di deroga, fra quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l'istanza; <i>d)</i> l'indicazione dell'eventuale presenza di una combinazione di tipologie di deroghe diverse; <i>e)</i> l'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti; <i>f)</i> la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/587; <i>g)</i> nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera <i>b)</i>, 	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>del regolamento (UE) n. 600/2014, la descrizione delle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/583;</p> <p><i>h)</i> i meccanismi e le procedure che consentono ai gestori delle sedi di negoziazione di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.</p> <p>4. Le informazioni di cui al presente articolo relative alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato sono trasmesse anche alla Banca d'Italia.</p>	
<p>Articoli 7 e 11 del regolamento n. 600/2014</p> <p>Articolo 76, comma 2, del TUF</p>	<p>Art. 35 <i>(Comunicazioni in merito al differimento della trasparenza post- negoziazione)</i></p> <p>1. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle condizioni previste per il differimento della trasparenza, i gestori delle sedi di negoziazione e le imprese di investimento che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari, che intendono avvalersi della pubblicazione differita di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno 3 mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:</p> <p><i>a)</i> la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesto il differimento;</p> <p><i>b)</i> la data di entrata in vigore del differimento;</p>	<p><i>Come sopra indicato, il regolamento MiFIR e le citate disposizioni attuative prevedono la possibilità per le autorità competenti di consentire il differimento della trasparenza post-negoziazione.</i></p> <p><i>Nel presente articolo viene dunque data attuazione a quanto stabilito in MiFIR e nei regolamenti delegati (UE) 2017/583 e 2017/587 con riferimento: (i) alla concessione ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dell'autorizzazione al differimento della trasparenza post-trade, sia per gli strumenti equity e equity-like sia per i non-equity, nonché (ii) alla possibilità per le imprese di investimento che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari, di avvalersi del deferral sia per gli strumenti equity ed equity-like che per i non-equity. Pertanto, per entrambi i casi, si disciplina la procedura per l'inoltro della documentazione necessaria alla Consob volta a verificare la</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>c) la tipologia di differimento, fra quelli indicati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l'istanza;</p> <p>d) l'indicazione dei dispositivi utilizzati per la pubblicazione differita delle operazioni;</p> <p>e) l'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;</p> <p>f) la dettagliata descrizione del funzionamento della funzionalità rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di differimento prevista dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento delegato (UE) 2017/587;</p> <p>g) i meccanismi e le procedure che consentono di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo del differimento.</p> <p>2. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle condizioni previste per il differimento della trasparenza, i gestori delle sedi di negoziazione e le imprese di investimento che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari che intendano avvalersi della pubblicazione differita di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno 3 mesi prima della data di entrata in vigore della deroga una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:</p> <p>a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga;</p>	<p><i>sussistenza dei requisiti per l'esenzione dall'applicazione del sopra indicato regime in considerazione del tipo e delle dimensioni delle operazioni relative a strumenti equity, equity-like e non equity.</i></p> <p><i>Sulla base del riparto di competenze stabilito nel TUF, si chiarisce inoltre che le informazioni relative alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato sono trasmesse anche alla Banca d'Italia</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p><i>b)</i> la data di entrata in vigore della deroga;</p> <p><i>c)</i> la tipologia di deroga, fra quelle indicate all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l'istanza;</p> <p><i>d)</i> l'indicazione dei dispositivi utilizzati per la pubblicazione differita delle operazioni;</p> <p><i>e)</i> l'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;</p> <p><i>f)</i> la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento delegato (UE) 2017/583;</p> <p><i>g)</i> i meccanismi e le procedure che consentono di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.</p> <p>3. I gestori delle sedi di negoziazione e le imprese di investimento che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari che intendono avvalersi del differimento della pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano in maniera specifica, in occasione della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, contenuto, tempi e modalità di pubblicazione delle informazioni nell'ambito di quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/583.</p> <p>4. Le informazioni di cui al presente articolo relative alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato sono trasmesse anche alla Banca d'Italia.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
<p>Articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2017/572</p> <p>Articolo 78, comma 1, del TUF</p>	<p>Art. 36 <i>(Comunicazioni in tema di disaggregazione dei dati)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione informano la Consob dei criteri adottati per disaggregare i dati pre-negoziazione e post-negoziazione, su uno strumento finanziario ovvero una tipologia di dati, quando i criteri di disaggregazione indicati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2017/572 non possono essere applicati in maniera inequivocabile.</p>	<p><i>L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2017/572 prevedono che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendano disponibili al pubblico, su richiesta, le informazioni pre- e post-negoziazione fornendo dati disaggregati conformemente ai criteri ivi identificati.</i></p> <p><i>Al fine di consentire alla Consob la verifica della conformità ai suddetti criteri, e nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 79, comma 1, del Testo Unico, l'articolo proposto prevede uno specifico obbligo informativo a carico delle sedi di negoziazione.</i></p>
<p>Articoli 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento n. 600/2014</p> <p>Articolo 78, comma 1, del TUF</p>	<p>Art. 37 <i>(Comunicazioni in merito ai canali utilizzati per l'adempimento degli obblighi di trasparenza al pubblico e di segnalazione alla Consob)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e le banche e Sim italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e successivamente entro almeno 15 giorni lavorativi prima di ogni cambiamento, il canale utilizzato per la diffusione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione, unitamente alle informazioni relative alla data di avvio dell'operatività del canale e al nome e ai contatti di un referente.</p>	<p><i>Al fine di consentire alla Consob di verificare l'attuazione degli obblighi di trasparenza pre- e post-trade e di segnalazione di cui al regolamento MiFIR e garantire l'identificazione corretta dei canali utilizzati per la diffusione e la segnalazione delle informazioni, l'articolo proposto prevede uno specifico requisito informativo in materia.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>2. Le banche e Sim italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e successivamente entro almeno 15 giorni lavorativi prima di ogni cambiamento, il canale utilizzato per l'adempimento degli obblighi di segnalazione alla Consob di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, unitamente alle informazioni relative alla data di avvio dell'operatività del canale e al nome e ai contatti di un referente.</p>	
<p>Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/567</p> <p>Articolo 89 del regolamento delegato (UE) 2017/565</p> <p>Articolo 78, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 <i>(Comunicazioni in materia di fornitura di dati di mercato)</i></p> <p>1. Le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, gli APA e i CPT forniscono alla Consob, in sede di avvio dell'operatività, entro il mese di gennaio di ogni anno e in occasione di ogni successivo cambiamento, rispettivamente le informazioni di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/567 e all'articolo 89 del regolamento delegato (UE) 2017/565 in merito a prezzi, termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato.</p>	<p><i>L'articolo proposto prevede uno specifico obbligo di comunicazione all'autorità di vigilanza con riferimento al prezzo e agli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato, in modo che siano facilmente accessibili al pubblico conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/567 e all'articolo 89 del regolamento delegato (UE) 2017/565. Tali comunicazioni da fornire alla Consob sia in sede di autorizzazione sia in occasione di ogni successivo cambiamento, sono funzionali a consentire alla medesima autorità di vigilare nel continuo sull'applicazione degli obblighi di trasparenza.</i></p>
<p>Articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2017/565</p> <p>Articoli 71, comma 2, e 78, comma 1, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 <i>(Comunicazioni in materia di internalizzazione sistematica)</i></p> <p>1. I soggetti che svolgono attività di internalizzazione sistematica ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2017/565 o che intendono qualificarsi come tali comunicano alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, le seguenti informazioni:</p>	<p><i>Le imprese di investimento italiane che ricadono nella definizione di internalizzatore sistematico (secondo quanto previsto da MiFID II – e recepito nell'articolo 71 del Testo Unico - e dal regolamento delegato (UE) 2017/565) devono notificarsi alla Consob.</i></p> <p><i>L'articolo proposto individua pertanto disposizioni di dettaglio relative alle comunicazioni che i soggetti che svolgono attività di internalizzazione sistematica</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>a) la classe di strumenti finanziari e il profilo di liquidità degli strumenti finanziari sui quali viene svolta l'attività di internalizzazione sistematica;</p> <p>b) l'elenco degli strumenti finanziari per i quali si è internalizzatori sistematici;</p> <p>c) la data di avvio e cessazione dell'attività;</p> <p>d) una dettagliata descrizione del sistema bilaterale gestito, fornendo un'informativa sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le modalità di esecuzione degli ordini dei clienti; ii) le politiche e le procedure adottate in merito al numero o volume degli ordini richiesti dai clienti considerati tali da esporre l'internalizzatore sistematico a rischi indebiti; iii) le modalità di <i>hedging</i> delle posizioni che derivano dall'esecuzione degli ordini dei clienti; iv) i canali utilizzati per l'adempimento degli obblighi di quotazione e trasparenza; <p>e) l'eventuale svolgimento su base occasionale di attività di <i>matched principal trading</i> e le caratteristiche di tale operatività.</p> <p>2. Gli internalizzatori sistematici trasmettono alla Consob, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei dati da parte dell'ESMA, gli esiti delle valutazioni trimestrali effettuate relativamente ai criteri di frequenza, sistematicità e sostanzialità dell'attività.</p> <p>3. Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti. Le registrazioni consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario,</p>	<p><i>devono inviare alla Consob, in sede di notifica e successivamente, al fine di consentire a quest'ultima di identificare gli strumenti oggetto dell'attività e di verificare le modalità di svolgimento della stessa, incluse le procedure e i presidi posti in essere, conformemente con quanto richiesto dalla normativa europea. Viene inoltre riproposta parte delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del vigente Regolamento Mercati, ad esempio in relazione alla tenuta dell'elenco e alla trasmissione delle relative informazioni all'ESMA.</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO MERCATI	COMMENTO
	<p>ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al sistema.</p> <p>4. La Consob mantiene e pubblica un elenco degli internalizzatori sistematici e provvede agli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>5. Le regole, chiare e non discriminatorie, stabilite dagli internalizzatori sistematici per consentire l'accesso degli investitori alle proprie quotazioni sono tempestivamente comunicate alla Consob.</p> <p>6. Gli internalizzatori sistematici forniscono alla Consob, su richiesta, l'elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito.</p> <p>7. Gli internalizzatori sistematici trasmettono alla Consob per ciascun strumento finanziario ammesso alla negoziazione, entro il 5 di ogni mese e con riferimento al mese precedente, i seguenti elementi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'elenco degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con l'indicazione del codice ISIN, della denominazione, del codice tipologia (CFI), della categoria/classe dello strumento finanziario, nonché della data di inizio e fine della negoziazione sul sistema; b) per ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione, il numero dei contratti, il controvalore in euro, il numero di giornate di negoziazione, il numero di giornate in cui è stato concluso almeno un contratto, la divisa di trattazione. 	